



COMUNE di PELLEZZANO

Provincia di Salerno

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

(art. 7 e art. 38 - 2° comma - Testo unico n° 267 del 18 Agosto 2000)

Approvato con delibera
n° 56 del 25 OTT. 2001
dal Consiglio Comunale

Il Segretario Comunale Capo
Dottor Vincenzo Tulumieri



IL SINDACO
Prof.ssa EVA LONGO

CAPO I

Disposizioni preliminari e generali

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Comunale di Pellezzano sono disciplinate dalle norme di legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. Su tutte le questioni che si presentino nel corso delle sedute consiliari e non siano disciplinate dalle norme di cui al precedente comma decide il Sindaco nella qualità di Presidente dell'Organo Consiliare.
3. In caso di contestazione della decisione del Presidente, la questione viene rimessa al Consiglio, che può provvedere seduta stante o rinviarla alla "Commissione dei Regolamenti" di cui ai successivi articoli.

Art. 2 Terminologia

1. Agli effetti delle presenti norme valgono i seguenti termini e definizioni:
 - a) **Adunanza** – riunione dei Consiglieri e dei componenti delle Commissioni prima della trasformazione della riunione stessa in "seduta";
 - b) **Aula Consiliare** – sala in cui hanno luogo le adunanze e le sedute consiliari, in essa lo spazio destinato ai seggi dei Consiglieri, all'emiciclo e alla Presidenza è separato da quello destinato al pubblico ed ai rappresentanti della stampa;
 - c) **Convocazione** - invito ai Consiglieri per intervenire all'adunanza;
 - d) **Quorum strutturale o numero legale** – è il numero dei Consiglieri richiesto per la validità delle sedute consiliari;
 - e) **Quorum funzionale** – è il numero dei Consiglieri votanti per l'assunzione delle deliberazioni;
 - f) **Seduta** – è l'adunanza dei Consiglieri dal momento in cui il Presidente, constatata la presenza del numero legale, ne fa la proclamazione e dà inizio ai lavori consiliari;
 - g) **Ordine del giorno** – elenco degli argomenti di cui deve trattarsi nella seduta;
 - h) **Sessione** – è una serie di sedute collegiali in un determinato periodo di tempo per lo svolgimento dei lavori iscritti all'ordine del giorno;
 - i) **Consigliere anziano** – è Consigliere anziano chi ha riportato la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 72 – 4° comma – del T.U. della legge per la composizione e la elezione degli Organi nelle Amministrazioni Comunali approvato con D.P.R. n° 570 del 16/05/1960, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri ex art. 7,

comma 7, legge n° 81/93. Nel caso di parità di cifra individuale, è Consigliere Anziano il più anziano di età;

- Aggiornamento dei lavori** – è il rinvio ad una seduta successiva della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Nel disporre il rinvio il Consiglio stabilisce la data della seduta per la prosecuzione dei lavori.
- o) **Seduta di prosecuzione** – è la seduta stabilita con l'aggiornamento dei lavori;
 - i) **Assessore extraconsiliare** – è tale il cittadino non facente parte del Consiglio, eletto ad Assessore ex art. 31, 3° comma, dello Statuto;
 - m) **Verbale o processo verbale** – (nel presente Regolamento i due termini sono usati come sinonimi) è l'atto pubblico mediante il quale vengono esternate, in forma di documentazione, le complesse e minuziose operazioni costituenti il procedimento collegiale del Consiglio (discussioni, votazioni, deliberazioni);

Art. 3

Luogo delle adunanze consiliari

1. Il Consiglio Comunale, di regola, si riunisce nell'apposita sala sita nel Palazzo Comunale.
2. Il Presidente del Consiglio, sentiti i capigruppo consiliari, quando ricorrono circostanze speciali od eccezionali, o gravi motivi, di ordine pubblico o di forza maggiore, può convocarlo, con apposito motivato provvedimento, in diverso luogo, dandone avviso alla cittadinanza mediante manifesti.
3. Il luogo di riunione non può mai essere fissato fuori dal territorio del Comune.
4. All'esterno del luogo di riunione dovranno essere esposte la bandiera nazionale e quella dell'Unione Europea così come prescrive l'art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1998, n° 22.

Art. 4

Modalità di nomina e stato giuridico degli Amministratori

La legge dello Stato disciplina:

1. L'elezione del Consiglio Comunale e del Sindaco
2. La durata in carica del Consiglio Comunale e del Sindaco.
3. Il numero dei Consiglieri assegnati al Comune.
4. La posizione giuridica degli Amministratori.
5. I casi di ineleggibilità ed incompatibilità.
6. Le modalità per la nomina della Giunta Municipale.
7. La procedura dei ricorsi.
8. Le indennità e le aspettative spettanti ai Consiglieri.

Art. 5
Entrata in carica dei Consiglieri

1. I Consiglieri entrato in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata la relativa delibera.

Art. 6
Presidenza

1. La Presidenza del Consiglio Comunale è attribuita al Sindaco, come da Statuto.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la Presidenza è assunta dal Vice Sindaco ed ove anche questi sia assente od impedito, dall'Assessore più anziano di età.

Art. 7
Compiti e poteri del Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto.
2. Il Presidente provvede al funzionamento dell'assemblea e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente Regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilire il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del Regolamento. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri.

CAPO II
Gruppi Consiliari

Art. 8
Costituzione dei Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano di regola un Gruppo consiliare.
2. Ciascun Gruppo è costituito da almeno 2 consiglieri. Per i gruppi di minoranza si intende capogruppo il candidato Sindaco della rispettiva lista eletto consigliere, se unico rappresentante della stessa in Consiglio; a questi sono, quindi, riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti a un Gruppo consiliare.

3. I singoli Gruppi risultanti eletti devono comunicare per iscritto al Sindaco ed al Segretario Comunale il nome del Capogruppo, entro 10 giorni dall'insediamento del Consiglio. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate le variazioni della persona del Capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni o nelle more della segnalazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
4. Il Consigliere che intende appartenere ad un Gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del Capogruppo di nuova appartenenza, fermo restando il requisito di cui al precedente comma 2.
5. Il Consigliere che si distacca dal Gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri Gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un Gruppo consiliare. Qualora più Consiglieri vengano a trovarsi nella precedente condizione, essi possono costituire un Gruppo misto che elegge al suo interno il Capogruppo. Della costituzione del Gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Sindaco da parte dei Consiglieri interessati.

Art. 9 **Sede dei Capigruppo**

1. Ai Gruppi consiliari sono assicurate, per l'esplicazione delle loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun Gruppo e la consistenza numerica di ognuno di essi.
2. Gli atti destinati ai Gruppi e la corrispondenza epistolare loro indirizzata sono notificati o consegnati presso la sede di cui al precedente comma.

Art. 10 **Conferenza dei Capigruppo**

1. La conferenza dei Capigruppo è organismo consultivo del Presidente del Consiglio, concorrendo a definire la programmazione dei lavori consiliari, la risoluzione di incidenti procedurali nei lavori del Consiglio ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.
2. La Conferenza dei Capigruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dal presente Regolamento e dal Consiglio comunale con apposite deliberazioni.
3. La Conferenza dei Capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio o da chi ne fa le veci. Alla riunione partecipa il Segretario Comunale od il suo sostituto ed assistono i Funzionari comunali richiesti dal Presidente.
4. I Capigruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio Gruppo a partecipare alla Conferenza.
5. Secondo le indicazioni espresse dalla Conferenza dei Capigruppo, la Giunta Comunale assicura ai Gruppi quanto necessario per l'esercizio delle funzioni da parte dei Consiglieri che degli stessi fanno parte.

6. Delle riunioni della Conferenza dei Capigruppo, a cura del Segretario Comunale o di un Funzionario dallo stesso designato, viene redatto verbale.
7. I Consiglieri comunali lavoratori dipendenti facenti parte della Conferenza dei Capigruppo, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni della Conferenza, per la loro effettiva durata.

CAPO III

Commissioni Consiliari

Art. 11

Costituzione

1. Il Consiglio Comunale per tutta la durata in carica può istituire al suo interno le seguenti Commissioni Consiliari:
 - a) Consultive permanenti;
 - b) Commissioni speciali;
 - c) Commissioni di studio e ConsulteDeterminandone la loro composizione numerica.
2. deve essere assicurato in esse la presenza con diritto di voto di almeno un rappresentante per ogni Gruppo.

Art. 12

Commissioni consultive permanenti

1. Il Consiglio Comunale, all'inizio del suo mandato dopo la costituzione dei Gruppi consiliari, può istituire le seguenti Commissioni Consultive permanenti:
 - 1^ Commissione** – URBANISTICA – ECOLOGIA: competenza in materia urbanistica, edilizia residenziale pubblica – privata, inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo, parchi, giardini, servizi tecnologici, demanio e patrimonio.
 - 2^ Commissione** - BILANCIO: competenza in materia di Bilancio, Programmazione, Rendiconto, politica tributaria, Entrate.
 - 3^ Commissione** – EDUCAZIONE E CULTURA: competenza in materia di scuole, attività parascolastiche, tempo libero, sport, problemi della gioventù, sostegno economico per favorire scambi culturali regionali, nazionali, internazionali, collaborazioni con scuole ed Università, valorizzazioni diversità culturali.
 - 4^ Commissione** – PROBLEMI SOCIALI: competenza in materia di sanità, igiene, lavoro, tutela della dignità e diritto all'accoglienza di ogni essere umano, accoglienza e sostegno agli anziani, di esclusione e di emarginazione sociale, attenzione ai problemi dell'infanzia.

5^ Commissione – PARI OPPORTUNITA': competenza in materia di rimozione ostacoli, discriminazioni dirette o indirette che impediscano l'effettiva uguaglianza sociale tra uomini e donne e la realizzazione di pari opportunità.

6^ Commissione - PERMANENTE DEI REGOLAMENTI COMUNALI: competenze:

- a) studiare e proporre al Consiglio le modificazioni ed aggiunte che l'esperienza possa suggerire;
 - b) proporre la soluzione di quesiti che si presentino in ordine all'interpretazione dei Regolamenti;
 - c) esaminare preventivamente tutte le proposte delle norme da inserire nei Regolamenti, coordinarle in uno schema redatto in articoli, che sottopone con proprio parere, all'approvazione del Consiglio.
2. Il Consiglio Comunale può costituire al suo interno anche altre Commissioni permanenti, diverse da quelle di cui al 1° comma, stabilendone le competenze.

Art. 13

Composizione delle Commissioni Permanenti

1. Le Commissioni permanenti sono costituite da consiglieri comunali, nel numero fissato dal Consiglio, che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi e sono nominati dal consiglio con votazione palese sulla base delle designazioni fatte da ciascun gruppo. In assenza di designazione, fa parte della Commissione il più anziano di età per ogni gruppo.
2. In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo Capogruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio Comunale procede alla sostituzione.
3. Il consigliere che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione, può farsi sostituire da un altro consigliere del suo gruppo; la sostituzione, disposta dal Capogruppo di appartenenza, è comunicata, prima della seduta, al Presidente della Commissione.
4. Alle Commissioni permanenti partecipano, senza diritto di voto, il Sindaco e i membri della Giunta Comunale competenti per materia; alle sedute partecipano, se invitati, i Funzionari a cui fa capo la responsabilità istruttoria delle pratiche.

Art. 14

Presidenza e convocazione delle Commissioni

1. Il Presidente di ciascuna Commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti. Qualora la Commissione svolgesse funzioni di controllo o di garanzia, la Presidenza è attribuita ad un consigliere, espresso da parte dei Gruppi consiliari di minoranza.

2. L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della Commissione che viene tenuta, convocata dal Sindaco, entro venti giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina.
3. In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il componente della Commissione dallo stesso designato ad esercitare, in tal caso, le funzioni vicarie. Tale designazione viene effettuata e comunicata dal Presidente della Commissione nella prima seduta successiva a quella della sua nomina.
4. Il Presidente comunica al Sindaco la propria nomina e la designazione del consigliere vicario entro cinque giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti.
5. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse.
6. La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da membri della Commissione, espressione di Gruppi consiliari che rappresentano almeno un terzo dei consiglieri comunali assegnati. La riunione è tenuta entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.
7. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte, con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, del luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della Commissione nel loro domicilio, almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al Sindaco e agli Assessori delegati alle materie da trattare nella riunione, della quale viene inviato l'ordine del giorno.

Art. 15

Funzionamento delle Commissioni consiliari permanenti

1. La riunione della commissione consiliare permanente è valida quando sono presenti i componenti di Gruppi consiliari che rappresentano almeno la metà dei consiglieri in carica.
2. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche. Ai lavori possono assistere i cittadini ed i rappresentanti degli organi di informazione. Il Presidente convoca la Commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare grave nocimento agli interessi del Comune.
3. Il Sindaco ed i membri della Giunta possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le Commissioni.
4. Per l'esame di specifici argomenti le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Organismi associati, rappresentanti di forze sociali, politiche, economiche, espressioni rappresentative della comunità locale.

Art. 16

Funzioni delle Commissioni consiliari permanenti

1. Le Commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo e di controllo politico amministrativo allo stesso attribuiti mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti. Possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, progetti ed interventi, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi, dipendenti dal Comune.
2. Le Commissioni provvedono all'esame delle funzioni di cui all precedente comma nel più breve tempo, riferendo al Consiglio con relazioni inviate al Sindaco e da questi illustrate nell'assemblea consiliare. D'intesa con il Sindaco, può riferire all'adunanza il Presidente della Commissione. I risultati delle indagini conoscitive sono riferiti dal presidente alla Commissione entro il termine fissato dal Consiglio per l'espletamento dell'incarico.
3. Le Commissioni hanno potere di iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al Sindaco, il quale trasmette al Segretario Comunale per l'istruttoria prevista dagli artt. 49 e 151, comma 4, del T.U. n° 267/2000. Quando l'istruttoria si conclude con il parere di regolarità contabile ed i pareri previsti dal citato art. 49, la proposta viene iscritta all'Ordine del Giorno della prima adunanza ordinaria, se i pareri sono in tutto o in parte contrari, la proposta è restituita dal Sindaco alla Commissione che può riproporla soltanto dopo l'adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dagli organi tecnico – amministrativi e purchè sia assicurata la copertura finanziaria.

Art. 17

Segreteria delle Commissioni consiliari permanenti

Verbale delle sedute – Pubblicità dei lavori.

1. le funzioni di segretario della Commissione sono svolte dal dipendente comunale designato dal Responsabile di Servizio. Spetta al segretario organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione ed il loro deposito preventivo. Il segretario provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della Commissione. Redige il verbale delle adunanze che viene sottoscritto dallo stesso e dal Presidente della Commissione e depositato con gli atti della adunanza. I verbali sono approvati nell'adunanza successiva a quella cui si riferiscono, con gli adempimenti eventualmente richiesti dai membri interessati.

- 2) Copie dei verbali delle adunanze delle Commissioni sono trasmesse al Sindaco e al Segretario Comunale e vengono depositate, anche per estratto, nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, perché possano essere consultati dai Consiglieri Comunali. Tale deposito ha carattere obbligatorio. Il Sindaco informa la Giunta Comunale dei contenuti del verbale e il Segretario Comunale segnala ai Responsabili dei Servizi interessati indirizzi, osservazioni, rilievi relativi a quanto di loro competenza. I verbali della Commissione che tratta le materie finanziarie, i bilanci, il controllo di gestione, gli investimenti, sono trasmessi anche al Collegio dei Revisori dei conti.

CAPO IV

Commissioni Speciali

Art. 18

Costituzione – Funzioni

1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri può istituire Commissioni Speciali, definendone il numero dei componenti, per esperire indagini conoscitive ed inchieste, aventi anche funzioni di controllo e di garanzia.
2. A norma dell'art. 20 dello Statuto la deliberazione che costituisce le Commissioni definisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine e il termine per concluderla e riferire al Consiglio Comunale. Della Commissione fanno parte i rappresentanti di tutti i Gruppi.
3. La costituzione delle Commissioni Speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
4. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'indagine. Su richiesta del Presidente, il Segretario Comunale mette a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'indagine od allo stesso connessi. Con la presentazione della relazione al Consiglio Comunale conclude la propria attività ed è sciolta.

Art. 19

Commissione di Controllo o di Garanzia

Costituzione e Funzionamento

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della Legge 265/99 è istituita la Commissione Consiliare di Controllo o di garanzia per la cui composizione si fa rinvio al 1° comma dell'art. 18. La Presidenza di detta Commissione è attribuita all'opposizione.
2. Nella relazione al consiglio la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le

audizioni e l'inchiesta che non sono direttamente o indirettamente connessi con l'ambito della medesima, per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente comma 1, lettera c).

3. Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti di conseguenza se di sua competenza o, in caso diverso, esprime al Sindaco i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che quella dovrà adottare entro un termine prestabilito.
4. Con la presentazione della relazione al Consiglio comunale conclude la propria attività. Gli atti e i verbali vengono dal Presidente consegnati al segretario Comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'Ente.
5. Per il funzionamento sia delle Commissioni Speciali che per quella di Controllo o di Garanzia si applicano le seguenti comuni norme procedurali:
 - a) la Presidenza è attribuita all'opposizione;
 - b) la Commissione può esaminare tutti gli atti del Comune ed ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni, comunque coinvolti nelle questioni esaminate;
 - c) in particolare al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto la Commissione può effettuare l'audizione del Sindaco, di membri del consiglio e della giunta, del revisore, del Segretario Comunale, dei Responsabili degli uffici e dei servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti e organismi. I soggetti invitati alle audizioni sono tenuti a presentarsi. La convocazione e le risultanze delle dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio, della relazione della Commissione. Fino a quel momento i componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio e alle leggi vigenti.
 - d) Il Sindaco o l'Assessore dallo stesso delegato risponde entro 30 giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri.
 - e) La redazione dei verbali della Commissione viene effettuata da un Funzionario comunale incaricato, su proposta del Presidente della stessa Commissione.

Art. 20

Commissioni di studio e Consulte

1. Il Consiglio comunale può costituire Commissioni temporanee con l'incarico di studiare piani e programmi di particolare rilevanza per la comunità locale, compresi tra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto. Nelle Commissioni di studio faranno parte i rappresentanti di tutti i Gruppi, nonché dipendenti comunali o esperti esterni di comprovata competenza nelle materie da trattare, scelti dal Consiglio comunale nella deliberazione con la quale si costituisce

la Commissione medesima. Il Consiglio stabilisce i tempi di lavoro entro i quali la Commissione deve terminare i lavori.

2. Il Presidente della Commissione riferisce periodicamente al Consiglio sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.
3. È riconosciuto l'operato delle Consulte dell'Ente, le quali svolgono attività di collaborazione consultiva di ausilio all'indirizzo e alla fase gestionale dei vari settori ed interventi di competenza dell'Ente stesso. L'attuazione del presente comma è disciplinato dalla relativa delibera consiliare di istituzione.

Art. 21

Nomine e designazione dei Consiglieri Comunali e di rappresentanti del Comune

1. Per la nomina la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, trovano applicazione l'art. 50, commi 8 e 9, del T.U. n° 267 del 18/08/2000.
2. Resta di competenza consiliare la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge ai sensi del disposto dell'art. 42, del T.U. n° 267 del 18/08/2000.
3. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'Ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso singolo Ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.
4. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza delle minoranze, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.

CAPO V

I Consiglieri Comunali

Sezione I

Norme Generali

Art. 22

Riserva di legge

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità. La loro durata in carica, lo stato giuridico, il numero dei consiglieri attribuito al Comune, le dimissioni e la

sostituzione di essi, le indennità, l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri, sono regolati dalla legge.

Sezione II

Inizio e Cessazione del Mandato Elettivo

Art. 23

Entrata in carica – Convalida

1. Nella prima seduta successiva alle elezioni il Consiglio Comunale, convocato dal Sindaco proclamato eletto ex legge 81/93, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma della legge 23 aprile 1981, n° 154, e successive modificazioni, e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi quando sussista alcuna delle cause previste dalla medesima legge.
2. Il Consiglio provvede alle sostituzioni dei consiglieri dichiarati ineleggibili o incompatibili ai termini delle norme di cui alle Sezioni II e III del Capo VII, Titolo II, del T.U. 16 maggio 1960, n° 570.
3. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni, ovvero delle cause di incompatibilità si applicano le disposizioni degli artt. 6 e 7 della legge 23 aprile 1981, n° 154.
4. Se nella prima riunione non si esaurisce l'esame delle condizioni degli eletti o il Consiglio ritenga necessario acquisire ulteriori elementi di giudizio per decidere su particolari situazioni, l'esame stesso è rinviato ad una successiva seduta, che si considera come prosecuzione della prima.
5. Alla prima seduta i consiglieri possono intervenire anche se contro la loro elezione sia stato proposto reclamo e possono partecipare alla deliberazione consiliare, sia che trattasi della loro convalida, sia che si contrastino le operazioni elettorali.
6. Nella stessa seduta di cui al comma 1 il Consiglio prende atto delle rinunce presentate dai candidati proclamati eletti dall'Organo competente ai sensi del D.P.R. 16 maggio 1960, n° 579, e provvede, seduta stante, alla convalida dei surrogati. Questi, se presente in aula, sono ammessi subito a partecipare agli ulteriori incombenti lavori consiliari.
7. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di consigliere comunale, si procede alla surrogazione, convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento della sussistenza delle cause di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla Legge 154/81 e successive modifiche.

Art. 24

Partecipazione nomine componenti Giunta

1. il Sindaco dà comunicazione al Consiglio, ai sensi dell'art. 16, 2° comma, della legge n° 81/1993, nella prima seduta successiva all'elezione, dei componenti la Giunta dallo stesso nominata

Art. 25

Programma di Governo

1. Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio il Sindaco, sentita la Giunta, consegna ai capigruppo consiliari il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Le linee programmatiche presentate dal Sindaco devono analiticamente indicare le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone le priorità.
2. Entro i successivi trenta giorni il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.
3. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica del Bilancio preventivo e del Bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.
4. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene con cadenza almeno annuale, in sessione straordinaria. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale. Al termine del mandato politico-amministrativo il Sindaco presenta all'Organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 26

Dibattito sul Programma di Governo

1. Al dibattito sia sul programma di cui al comma 2, che sulla verifica di cui al comma 4 del precedente art. 25, sono ammessi a parlare i consiglieri, in ragione di uno per ciascuna lista elettorale, secondo l'ordine delle richieste.

2. Per la disciplina degli interventi si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 84.
3. A ciascuno degli intervenienti è consentito riprendere brevemente la parola non più di due volte.

Art. 27

Chiusura dibattito e votazione

1. Quando tutti i richiedenti hanno svolto l'intervento, il Presidente dichiara chiuso il dibattito e pone in votazione la proposta del programma di governo, previa dichiarazione di voto.
2. I consiglieri hanno diritto di motivare il loro voto e richiedere che esso sia fatto constare a verbale unitamente ai motivi che lo accompagnano. La motivazione, se orale, è inserita succintamente nel verbale, se scritta è riportata integralmente.
3. La votazione a scrutinio palese è fatta per alzata di mano. Il risultato accertato è proclamato dal Presidente.

Art. 28

Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica devono essere presentate dai consiglieri comunali con comunicazione scritta e sottoscritta, indirizzata al Consiglio comunale e allo stesso rimessa mediante inoltre presso l'ufficio protocollo del Comune.
2. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni. Se queste sono poste, devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita.
3. Le dimissioni sono irrevocabili sin dalla loro presentazione e sono immediatamente efficaci. La surrogazione, adottata dal Consiglio, deve avvenire entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse.

Art. 29

Decadenza e rimozione dalla carica.

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 della L. 154/81, il Consiglio comunale pronuncia la decadenza dalla carica del consigliere (o del Sindaco) interessato ai sensi dell'art. 9/bis del T.U. 15/05/1960 n° 570.
2. Quando successivamente all'elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste dalla legge 154/81 e successive modifiche, come causa di ineleggibilità, ovvero esista al momento dell'elezione o si verifichi successivamente alcune delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge predetta, il Consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta e attiva la procedura; se la condizione di ineleggibilità o incompatibilità risulta rimossa, il Consiglio ne prende atto senza

adottare provvedimenti nei confronti del consigliere interessato. In caso contrario, lo dichiara decaduto.

3. i componenti dell'Organo consiliare possono essere rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico; o quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla legge 646/82 o sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza, secondo quanto dispone l'art. 142 del T.U. n° 267 del 18/08/2000.
4. I consiglieri comunale decadono dalla carica dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna, per taluno dei delitti di cui al primo comma dell'art. 15 della legge 55/90 o da quella in cui diviene definitivo il provvedimento dell'autorità giudiziaria che commina una misura di prevenzione.
5. Il Sindaco o, in sua mancanza, o il Vice Sindaco, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi 3 e 4, convoca il Consiglio comunale che prende atto degli stessi e adotta le deliberazioni conseguenti.
6. I consiglieri comunali che non intervengono alle sedute per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle sue assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori entro il termine di giorni 15 decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.
7. La surrogazione dei consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, in conformità all'art. 18 del T.U. 16/05/1960 n° 570, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

Art. 30

Sospensione delle funzioni.

1. I componenti dell'Organo consiliare possono essere sospesi dalle funzioni con decreto del Prefetto quando sussistono i motivi di cui al 1° e 2° comma dell'art. 142 del T.U. n° 267 del 18/08/2000 o quelli di cui all'art. 15 della legge 55/90 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il Sindaco o il Vice Sindaco, in sua mancanza, ricevuta copia del provvedimento prefettizio, convoca il Consiglio comunale che prende atto della sospensione decretata. Il componente sospeso, facente parte dell'Organo consiliare, non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica, sia nell'ambito del Comune, sia in Enti, Istituzioni ed organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza del Comune.
3. Ove la sospensione sia stata adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4/bis, della legge 55/90, il Consiglio comunale nella stessa seduta nella quale prende atto del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la

supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione a norma degli articoli precedenti.

Sezione III

Diritti dei Consiglieri

Art. 31

Diritto di iniziativa

1. I consiglieri comunale hanno diritto di iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio comunale. Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'Ordine del Giorno del Consiglio comunale.
2. I consiglieri comunali hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo Statuto.
3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente, è inviata al Sindaco il quale la trasmette ai Responsabili dei Servizi competenti per l'istruttoria di cui agli artt. 49 e 151 del T.U. n° 267 del 18/08/2000. Il Segretario comunale, esprime parere sulla competenza del Consiglio comunale a trattare l'argomento. Il Sindaco iscrive la proposta all'Ordine del Giorno del primo Consiglio comunale indicando, con l'oggetto, il consigliere proponente.
4. I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazioni iscritte all'Ordine del Giorno del Consiglio sempre se muniti dei pareri ex artt. 49 e 151 del T.U. n° 267 del 18/08/2000.
5. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati in forma scritta al Sindaco nei due giorni precedenti quello dell'adunanza. Quando si tratta di proposte di variazioni di limitata entità, possono essere presentate in forma scritta al Sindaco, nel corso della seduta. Ciascun consigliere può modificare o ritirare uno o più emendamenti. Fino al momento in cui la discussione è chiusa.
6. Le proposte di emendamenti pervenute prima dell'adunanza sono subito trasmesse dal Sindaco ai responsabili dei Servizi competenti che ne curano con procedura d'urgenza l'istruttoria. Per le proposte di variazioni di limitata entità, nonché per le modifiche alle proposte di emendamenti presentate nel corso dell'adunanza, il

Segretario comunale, su richiesta del Presidente, esprime parere di conformità nell'ambito delle sue competenze. Su richiesta effettuata dal Segretario Comunale, per acquisire i necessari elementi di valutazione da parte dei Responsabili dei servizi competenti, l'ulteriore trattazione della delibera viene rinviata a dopo l'ultimo punto dell'Ordine del Giorno. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata alla adunanza successiva.

Art. 32

X Diritto di presentazione di interrogazioni Interpellanze e mozioni.

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni formulandole per iscritto.
2. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni su argomenti uguali, analoghi o connessi possono essere svolte contemporaneamente.
I consiglieri non possono svolgere nella stessa seduta più di quattro interpellanze o mozioni.

Art. 33

Primo firmatario e sua sostituzione

1. Ogni consigliere può firmare interrogazioni, interpellanze e mozioni presentate da altri, ma come interrogante, interpellante e proponente è considerato, ad ogni effetto, il primo firmatario. Tuttavia, ove questi non si trovi presenti per la discussione o vi rinunci, può essere sostituito da altro dei firmatari.

Art. 34

Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Sindaco o alla Giunta, di conoscere:
 - a) se qualche fatto sia vero;
 - b) se dello stesso sia pervenuta alcuna informazione e se, nel caso che sia esatta, risultino adottati o stiano per adottarsi provvedimenti in proposito;
 - c) se si intenda informare il Consiglio dei fatti o documenti necessari per la trattazione di un argomento o dare informazioni o spiegazioni in merito a specifiche attività del Comune
2. All'interrogazione viene data, entro venti giorni dalla presentazione, risposta scritta dal Sindaco o dall'Assessore competente per materia.
3. Ove il termine anzi detto non venga osservato, l'interrogazione sarà trattata, a richiesta dell'interrogante da presentare per iscritto, in aula nella prima seduta

consiliare immediatamente successiva, salvo che l'interrogante non ne chieda la discussione nella competente commissione consiliare.

4. Ove l'interrogante richieda risposta orale, l'interrogazione è posta all'Ordine del Giorno della prima seduta consiliare. In tale seduta le dichiarazioni del Presidente o dell'Assessore competente non possono superare i dieci minuti e potranno dar luogo a replica dell'interrogante per dichiarare se sia soddisfatto o meno. All'interrogante è dato, per la replica, un tempo di non oltre dieci minuti.
5. L'interrogazione, se trattata in seduta consiliare, va letta e data risposta ad apertura di seduta.

(6.) Non si dà corso all'interrogazione, qualora l'interrogante non sia presente al momento in cui si da risposta alla stessa.

Art. 35 Interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta rivolta al Sindaco o alla Giunta per conoscere i motivi della condotta dell'Amministrazione o i suoi intendimenti su un determinato argomento.
2. L'interpellanza è iscritta all'Ordine del Giorno delle sedute consiliari e trattata ad apertura di seduta.
3. In ogni seduta non possono essere trattate più di quattro interpellanze secondo l'ordine concordato dai capigruppo, alla trattazione delle interpellanze, però, non può essere dedicato più di due ore.
4. Le interpellanze alle quali il Sindaco o l'Assessore competente abbiano ritenuto di dare risposta scritta o che siano trattate in Commissione, non vengono discusse in aula consiliare, salvo che l'interpellante ne faccia espressa richiesta.
5. L'interpellante può chiedere risposta scritta da fornire entro venti giorni dalla richiesta.

Art. 36 Svolgimento delle interpellanze in aula.

1. Dopo la lettura dell'interpellanza da parte del Presidente, l'interpellante può illustrarla, avendo a disposizione non più di dieci minuti.
2. La risposta del Presidente o dell'Assessore competente non può superare i dieci minuti e, potrà dar luogo alla replica dell'interpellante per dichiararsi soddisfatto o meno della risposta, mantenendosi nel tempo di dieci minuti.
3. L'interpellanza presentata da più consiglieri viene svolta dal primo firmatario, o, in caso di sua assenza o di rinuncia, da uno degli altri firmatari; per il rimanente si applicano le disposizioni dei precedenti commi.

Art. 37

Trasformazione dell'interpellanza in mozione.

1. Ove l'interpellante non sia soddisfatto e intenda promuovere una discussione sull'oggetto della interpellanza, può presentare una mozione che sarà iscritta all'Ordine del Giorno della successiva seduta.
2. Se l'interpellante non si avvale di tale facoltà, la mozione può essere presentata da altro consigliere.
3. La mozione può essere presentata anche se non preceduta da interpellanza.

Art. 38

Mozione

1. La mozione consiste in una concreta proposta di deliberazione, oppure in una proposta di voto diretto ad eccitare od impegnare, secondo un determinato orientamento, l'Amministrazione comunale in ordine ad uno specifico argomento.
2. La mozione può anche consistere in un giudizio sull'azione dell'Amministrazione; essa, però, non comporta le dimissioni della Giunta, né può trasformarsi nella mozione di sfiducia.
3. La mozione deve essere presentata per iscritto ed è iscritta all'Ordine del Giorno della prima seduta successiva alla conclusione dell'istruttoria e discussa ad apertura di seduta
4. Nel corso dell'istruttoria la mozione, consistente in una proposta di deliberazione, sarà corredata dei pareri di cui all'art. 49 del T.U. n° 267 del 18/08/2000, e, quando del caso, dell'attestazione di cui all'art. 151, comma 4, del citato T.U.E.L.
5. La discussione della mozione, da tenersi nell'ambito di 1 ora, ha, comunque, luogo non oltre la prima seduta consiliare successiva alla presentazione.
6. Nessun consigliere può svolgere più di due mozioni nella stessa seduta.

Art. 39

Svolgimento della discussione sulle mozioni.

1. Alle mozioni si applicano le disposizioni degli articoli relativi alla discussione, votazione e proclamazione delle deliberazioni.
2. Su ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che saranno discussi e votati separatamente prima della votazione sulla mozione.
3. Ogni consigliere può intervenire nella discussione di una mozione e presentare sullo stesso oggetto un Ordine del Giorno.

4. Qualora siano state presentate interrogazioni ed interpellanze su questioni ed oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni, si svolge un'unica discussione, nel corso della quale agli interpellanti è concesso illustrare la loro interpellanza subito dopo che i proponenti la mozione abbiano illustrato la loro proposta.

Art. 40

Numero delle interrogazioni, interpellanze e mozioni.

1. Quando il numero delle interrogazioni, mozioni ed interpellanze sia tale da non consentire l'espletamento nell'arco di due ore, può essere convocata una seduta consiliare per la loro specifica trattazione.

Art. 41

Dichiarazione e procedura d'urgenza Delle mozioni ed interpellanze.

1. I consiglieri possono richiedere che la propria interpellanza sia riconosciuta urgente.
2. Sulle richieste decide il Sindaco, sentiti i capigruppo.
3. Della decisione è data notizia al Consiglio dal Presidente nella prima seduta consiliare successiva alla presentazione della richiesta, fissando la data della discussione.

Art. 42

Ritiro delle interpellanze e mozioni.

1. Se nessuno dei firmatari, pur preavvertiti, si trovi presente quando sono poste in discussione l'interpellanza o la mozione, questi si hanno per ritirate, salvo che i presentatori ne abbiano precedentemente chiesto il rinvio o che la loro assenza sia giustificata.

Art. 43

Delle segnalazioni e raccomandazioni

1. All'inizio di ogni adunanza possono farsi delle segnalazioni e raccomandazioni al Sindaco ed alla Giunta. Il consigliere che segnala o raccomanda, non può parlare più di 5 minuti né ha diritto a replica. Il Sindaco è invitato a rispondere se accetta o meno la raccomandazione.

2. Il numero dei consiglieri che in ogni seduta può effettuare raccomandazioni non può essere superiore a 4.

Art. 44

Richiesta di convocazione del Consiglio

1. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio Comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei consiglieri in carica, inserendo all'Ordine del Giorno gli argomenti dagli stessi richiesti, purché di competenza del Consiglio. Qualora il calcolo di 1/5 dei consiglieri comunali, ai fini della convocazione del consiglio comunale, corrisponde a meno di 3.4 consiglieri, si procede all'arrotondamento all'unità immediatamente inferiore a tutela dei diritti della minoranza.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei consiglieri, indirizzata al Sindaco, che viene registrata immediatamente al protocollo generale dell'Ente.
3. La richiesta di convocazione deve contenere, per ciascun argomento indicato da iscrivere all'Ordine del Giorno, in allegato il relativo schema di deliberazione. Il suddetto schema sarà poi sottoposto all'esame dei pareri previsti, per quanto attiene ai Responsabili dei Servizi, dall'art. 49, del T.U. n°267 del 18/08/2000. Qualora, poi, nella proposta di deliberazione emergano elementi inerenti alla necessità di provvedere, con costi a carico del Comune, ad oneri specifici di spesa, è altresì necessario il parere di regolarità contabile, reso ai sensi dell'art.49 e 151, comma 4, del T.U. n° 267/2000 da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.
4. Nel caso dell'inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, di cui al comma 1 del presente articolo, e nelle modalità indicate dal comma 2 e dal comma 3 del presente articolo, provvede il Prefetto, in conformità a quanto stabilito dal quinto comma dell'art. 39. 5° comma, del T.U. n° 267 del 18/08/2000.

Art. 43. T.U. 257/00
2° c.

Art. 45

Diritto di informazione . Visura . Copia Atti.

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle Aziende, Istituzioni o Enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal presente Regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto ad ottenere, da parte del Sindaco, una adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'Organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo, di cui all'art. 10 dello Statuto.

2. I consiglieri hanno, inoltre, diritto di ottenere copia di atti e di documenti di archivio, nonché delle deliberazioni, delle determine dei Responsabili di Servizio e Regolamenti comunali.
3. I consiglieri comunali di pregresse gestioni hanno diritto di prendere visione e di avere informazioni di atti e provvedimenti adottati con la loro partecipazione, quando, in ordine a tali atti e provvedimenti, sorgano questioni coinvolgenti responsabilità amministrativa, civile e penale.

Art. 46
Condizioni e limiti dell'esercizio
del diritto dei Consiglieri

1. Il diritto dei Consiglieri di cui al precedente articolo è subordinato alle seguenti condizioni:
 - a) che gli atti, documenti e provvedimenti di cui è richiesta visione o copia, abbiano stretta attinenza con i compiti di istituto per l'espletamento dei quali è necessario prendere visione;
2. L'obbligo di cui al presente articolo si estende anche alle aziende municipalizzate e agli altri Enti dipendenti dal Comune.

Art. 47
Procedura per ottenere atti e deliberazioni
in visione e in copia.

1. ai capigruppo è consentito ottenere una copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato. In particolare le deliberazioni del Consiglio, ad avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio delle stesse, anche senza farne richiesta scritta.
2. Ai capigruppo vengono consegnate oltre l'elenco, di cui all'art. 125 del T.U n° 267 del 18/08/2000, delle delibere di Giunta adottate, anche copia delle stesse a mezzo Messo comunale ad avvenuta pubblicazione.
3. I testi degli atti deliberativi di cui ai precedenti commi, sono messi a disposizione dei consiglieri, che ne fanno richiesta sia orale che scritta, come pure le determine de Responsabili di Servizio
4. Le richieste sia di copia, che di visione di atti e/o di deliberazioni, con relativi allegati, anche in forma orale, vanno evase dagli uffici depositari entro 24 ore, salvo casi di estrema urgenza, motivate per iscritto e valutate dal Sindaco.
5. I consiglieri hanno diritto di visionare negli orari di funzionamento dell'Ufficio di Segreteria e dei Responsabili dei Servizi gli atti e/o deliberazioni di Giunta e di Consiglio e/o determine assunte, e comunicate ai capigruppo. L'esercizio di tale diritto non deve, comunque, recare intralcio al lavoro dei Funzionari e dipendenti

per cui se non ricorre estrema urgenza vengono concordati ora e giorno per la visione di quanto sopra.

Art. 48

Atti e documenti ottenibili in visione E in copia dalle aziende o società dipendenti.

1. I consiglieri hanno il diritto di ottenere dagli uffici delle aziende speciali e di Enti dipendenti dal Comune tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato consiliare.
2. Le richieste devono pervenire alle aziende ed Enti predetti per il tramite dell'Ufficio dei gruppi consiliari.

Art. 49

Diritto di sottoporre le deliberazioni della Giunta a controllo preventivo di legittimità.

1. Le deliberazioni di competenza della Giunta Comunale, adottate nella materia di cui all'art. 127 del T.U. n° 267 del 18/08/2000 sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità da parte del CO.RE.CO, nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quinto dei consiglieri in carica ne faccia richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione dell'atto all'Albo pretorio. Contestualmente all'affissione le predette deliberazioni sono comunicate ai capigruppo consiliari mediante inoltro delle stesse in copia conforme. In caso di irreperibilità, la consegna si intende eseguita con l'affissione presso il domicilio di avviso di deposito delle deliberazioni presso la Segreteria comunale con invito al ritiro.

Art.- 50

Diritto di esercizio del mandato elettivo

1. i consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dal Capo IV del T.U. n° 267 del 18/08/2000.
2. Ai Consiglieri comunali è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del consiglio e per non più di un'adunanza al giorno.
3. L'indennità di presenza è concessa anche per le sedute delle Commissioni consiliari, istituite da leggi statali o regionali, nella stessa misura prevista per le adunanze del Consiglio dall'art. 82, comma 2, del T.U. n° 267 del 18/08/2000 e dai relativi decreti di attuazione.

4. Le indennità di presenza spettanti ai consiglieri comunali nelle ipotesi in precedenza elencate non sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione prevista dal T.U. n° 267 del 18/08/2000 non è dovuta l'indennità di presenza per la partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti. La indennità di presenza è dovuta agli amministratori predetti per la partecipazione alle sedute delle commissioni comunali previste da leggi statali o regionali, di cui al precedente comma 3.
5. I consiglieri comunali formalmente e specificatamente delegati dal Sindaco a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori dal territorio comunale hanno diritto al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dalla legge. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra Enti Locali che hanno rilevanza nazionale.
6. La Giunta comunale, in conformità a quanto dispone l'art. 86, comma 5, del T.U n° 267/2000, provvede a deliberare di assicurare i componenti del Consiglio comunale e gli assessori esterni contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.
7. E' prevista la corresponsione del gettone di presenza anche per le commissioni permanenti.

Art. 51

Divieto di mandato imperativo

1. Ogni consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha, pertanto, piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

Art. 52

Partecipazione alle adunanze

1. Il consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio comunale.
2. Nel caso di assenza, la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta o verbale, resa al Sindaco, il quale ne dà notizia al Consiglio.
3. Il consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire il Segretario perché sia presa nota a verbale.

Sezione IV

Doveri

Art. 53 Obbligo del segreto

1. I consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
2. Il segreto va mantenuto relativamente allo svolgimento delle sedute segrete.

Art. 54 Domicilio eletto dal consigliere

1. Il consigliere non residente nel territorio comunale, all'inizio del mandato amministrativo deve eleggere il domicilio nell'ambito del Comune presso il quale verranno effettuate le notificazioni o eventuali altre comunicazioni inerenti il suo mandato.

Art. 55 Astensione obbligatoria

1. Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
2. Non si applica tale obbligo nei casi di rapporti di dipendenza organica a vari enti, non rientranti in funzioni direttive o dirigenziali di diretto rapporto o contatto con il Comune.
3. Gli assessori oppure i componenti dell'organo consiliare ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario Comunale che dà atto a verbale della avvenuta osservanza di tale obbligo.

Art. 56 Responsabilità personale – Esonero

1. il consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro provvedimenti deliberati dal consiglio.

2. E' esente da qualsiasi responsabilità il consigliere assente giustificato dall'adunanza o che per legittimi motivi non abbia preso parte alla deliberazione.
3. E' parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso od abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.
4. Si applicano ai consiglieri comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dal primo e quarto comma dell'art. 93 del T.U. n° 267/2000, nonché dalla legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Ciascun consigliere comunale non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.

Capo VI

Nomine e incarichi ai Consiglieri comunali

Art. 57

Indirizzi per le nomine di competenza del Sindaco.

1. Il Consiglio comunale stabilisce gli indirizzi che il Sindaco dovrà eseguire per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende o istituzioni.
2. Detti indirizzi si intendono valevoli limitatamente al periodo di durata del mandato politico-amministrativo durante il quale rimangono in carica gli organi elettivi del Comune.

Art. 58

Nomine e designazioni di Consiglieri comunali.

1. Nei casi in cui la legge riservi espressamente al Consiglio comunale la nomina di rappresentanti del Consiglio medesimo presso aziende ed istituzioni, si provvede in seduta pubblica, con voto segreto.
2. Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun capogruppo comunicare alla presidenza e al Consiglio, in seduta pubblica ed in forma palese, il nominativo del consigliere designato. Il Consiglio approva, con voto palese, la nomina dei rappresentanti.
3. Nel caso in cui il consigliere comunale nominato o designato cessi dall'incarico, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, il Consiglio provvede alla sostituzione nella prima seduta successiva al verificarsi dell'evento.

Art. 59
Funzioni rappresentative

1. I consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione Comunale.
2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo politico. Essa interviene assieme al Sindaco e alla Giunta comunale.

Art. 60
Consiglieri scrutatori

Designazioni e funzioni

1. All'inizio di ciascun argomento in cui sia prevista la votazione in forma segreta, il Presidente designa tre consiglieri, di norma i più giovani, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con proprio consigliere, fra gli scrutatori.
2. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.
3. Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento dei consiglieri scrutatori.

CAPO VII
Funzionamento del Consiglio Comunale.

Sezione I

Art. 61
Sessioni

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in Sessioni (o sedute) ordinarie e straordinarie.
2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge nelle quali sono previsti all'Ordine del Giorno i seguenti atti fondamentali:
 - Linee programmatiche di governo.
 - L'approvazione del Bilancio preventivo annuale, del Bilancio pluriennale e della Relazione previsionale e programmatica.

- L'approvazione di equilibri di Bilancio di cui all'art. 193 del T.U. n° 267/2000.
 - Il Rendiconto della gestione.
3. Le riunioni straordinarie potranno aver luogo in qualsiasi periodo per argomenti diversi.
 4. Quando se ne manifesti l'urgenza il Consiglio si riunisce in seduta straordinaria dichiarata urgente.
Il Consiglio si riunisce in seduta d'urgenza:
 - a) per determinazione del Sindaco
 - b) per deliberazione della Giunta
 - c) per richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune.
 5. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del precedente comma la domanda deve essere presentata per iscritto con l'indicazione dell'oggetto o degli oggetti della convocazione e degli eventuali motivi d'urgenza.
 6. La seduta urgente ricorre allorché necessita la sollecita trattazione di affari che non consentono l'osservanza dei termini per la convocazione straordinaria.

Sezione II

Convocazione

Art. 62 Competenza

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Sindaco.
2. Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco, la convocazione viene disposta da chi ne fa legittimamente le veci, secondo lo Statuto ed il presente Regolamento.
3. Quando la convocazione del Consiglio è resa obbligatoria da norme di legge o di statuto, in caso di inosservanza di tale obbligo, provvede, in via sostitutiva, il Prefetto.

Art. 63 Avvisi di convocazione.

1. Fatta salva la procedura della legge per la prima seduta consiliare dopo le elezioni, indetta dal Sindaco neoeletto, la convocazione del Consiglio Comunale è disposta a mezzo di avvisi scritti con le modalità di cui al presente Regolamento.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con l'invito ai Consiglieri Comunali a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei

- lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
3. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario o se viene convocata di urgenza.
 4. Il Consiglio Comunale è convocato in adunanza ordinaria per i seguenti atti fondamentali:
 - Linee programmatiche di governo.
 - Bilanci annuali, pluriennali e relazioni previsionali programmatiche.
 - Equilibri di Bilancio art. 193 del T.U. n° 267/2000.
 - Rendiconto della gestione.
 5. Il Consiglio è convocato in adunanza straordinaria in ogni altra ipotesi e quando la stessa sia richiesta dal Sindaco o da almeno un quinto dei consiglieri in carica. In tale ultima ipotesi, l'adunanza deve essere convocata entro venti giorni dal deposito della richiesta presso l'ufficio protocollo del Comune.
 6. Il Consiglio è convocato d'urgenza allorché necessita la sollecita trattazione di affari che non consentono l'osservanza dei termini per la convocazione straordinaria.
 7. Nell'avviso deve essere precisato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'Ordine del Giorno.
 8. L'avviso di convocazione e l'Ordine del Giorno sono muniti in calce del bollo del Comune e firmati dal Sindaco o da colui che lo sostituisce o a cui compete, per legge, effettuare la convocazione.

Art. 64 **Avvisi di seconda convocazione**

1. L'avviso può prevedere anche una seconda convocazione. Stabilendo l'avviso di prima convocazione il giorno e l'ora dell'eventuale seconda, il nuovo invito sarà consegnato ai soli consiglieri assenti alla prima convocazione, se la seduta è andata deserta, sempre che altri oggetti non siano aggiunti all'Ordine del Giorno.
2. L'avviso di seconda convocazione deve essere consegnato almeno un giorno libero prima di quello fissato per la riunione, nel caso sia prevista la data in quello di prima convocazione.
3. Qualora non è prevista nell'avviso di prima convocazione la data della seconda convocazione, questa seduta va comunicata ai consiglieri con avvisi scritti da consegnare nei termini stabiliti per la seduta di prima convocazione.
4. La data della seduta di seconda convocazione deve essere quella prevista al successivo art. 72, comma 3.

Art. 65
Avvisi per le sedute di aggiornamento.

1. L'avviso di convocazione per le sedute di aggiornamento deve notificarsi almeno 24 ore prima della riunione ai soli consiglieri assenti nella seduta nella quale il Consiglio deliberò l'aggiornamento.

Art. 66
Ordine del Giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio Comunale ne costituisce l'Ordine del Giorno.
2. Spetta al Sindaco di stabilire, rettificare o integrare l'Ordine del Giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo quanto comma.
3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'Ordine del Giorno spetta al sindaco, alla Giunta Comunale ed ai Consiglieri Comunali, con la collaborazione del Segretario Comunale.
4. Per le proposte di deliberazioni, interpellanze, mozioni ed interrogazioni presentate dai Consiglieri Comunali, si osserva quanto stabilito dal presente Regolamento.
5. Gli argomenti sono indicati nell'Ordine del Giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri Comunali di individuarne con certezza l'oggetto.
6. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'Ordine del Giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta" gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di riservatezza. Tutti gli altri argomenti sono trattati in seduta pubblica.
7. L'Ordine del Giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

Art. 67
Ordine del Giorno Aggiuntivo

1. Dopo la formazione dell'Ordine del Giorno può essere redatto un Ordine del Giorno aggiuntivo.
2. Qualora l'Ordine del Giorno principale sia stato spedito ai Consiglieri, l'integrazione dell'Ordine del Giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stato già effettuata la convocazione, va consegnata e deve risultare da dichiarazione del Messo comunale e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

Art. 68

Avviso di convocazione – Consegna – Modalità

1. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'Ordine del Giorno, deve essere consegnato al domicilio del consigliere a mezzo di un Messo comunale, o di un dipendente comunale cui sono state conferite le funzioni di Messo, oppure di raccomandata R.R. Il Messo rimette alla segreteria comunale le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente; la dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco di ricevute, comprendente più consiglieri sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del Messo. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.
2. I consiglieri che non risiedono nel Comune devono eleggere entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domicilio nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Sindaco e al Segretario Comunale il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.
3. Fino a quando non è stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Sindaco provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del consigliere a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal Regolamento.

Art. 69

Avviso di convocazione – Consegna – Termini

1. L'avviso di convocazione dovrà essere recapitato ai consiglieri nel domicilio dichiarato, almeno cinque giorni prima della riunione, rispetto al giorno di convocazione, per le convocazioni in seduta ordinaria.
2. Per le adunanze straordinarie, la consegna dell'avviso deve avvenire almeno 3 giorni prima della riunione.
3. Per le adunanze convocate di urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno un giorno prima della riunione.
4. Per le adunanze di seconda convocazione l'avviso deve essere consegnato almeno 1 giorno libero prima della riunione. Per tutte e tre le ipotesi il giorno di consegna non viene computato.
5. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'Ordine del Giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri

almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

6. I motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui al comma terzo e dei provvedimenti aggiunti all'Ordine del Giorno di cui al comma 5, possono essere sindacati dal Consiglio Comunale, il quale può stabilire a maggioranza dei presenti che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo o anche ad altro giorno stabilito dal Consiglio Comunale stesso. L'avviso di rinvio viene comunicato soltanto ai consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.
7. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il consigliere interessato partecipa all'adunanza del consiglio alla quale era stato invitato.
8. Alla consegna dell'avviso di convocazione trovano applicazione gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile. In particolare, in caso di irreperibilità del consigliere o di altra persona legittimata, la consegna dell'avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 140 del CPC, si intende effettuata nel giorno di affissione dell'avviso di deposito e di spedizione della notizia per raccomandata.

Art. 70

Pubblicazione e diffusione.

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato all'Albo del Comune rispettivamente nei cinque e nei tre giorni precedenti la riunione. Il Messo comunale è responsabile del fatto che tale pubblicazione risulti tuttora esposta nel giorno precedente la riunione e in quello in cui la stessa ha luogo.
2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate di urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'Ordine del Giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie sono pubblicati all'albo del Comune almeno 24 ore prima della riunione.
3. Il Sindaco provvede a rendere pubblica la convocazione del Consiglio mediante manifesti da affiggersi sul territorio comunale, oppure, se necessario ed opportuno, mediante diffusione dell'Ordine del Giorno alla stampa locale e/o a reti televisive locali.
4. Nei giorni in cui si tengono le sedute consiliari vengono esposte all'esterno del palazzo comunale le bandiere: nazionale, Europea e comunale.

Art. 71

Deposito degli atti.

1. Tutti gli atti, ivi compresi tutti gli allegati ed elaborati tecnici ed amministrativi, relativi agli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno devono essere depositati presso la Segreteria Comunale o in altro ufficio indicato nell'avviso di

convocazione, dalle ore 14,00 del giorno precedente la seduta consiliare, escluso il giorno festivo.

2. L'orario di consultazione è quello di ordinario funzionamento dell'ufficio di segreteria del Comune che comunque sarà aperto anche di pomeriggio per favorire la consultazione degli atti.
3. Le proposte attinenti all'approvazione del Bilancio e del Conto Consuntivo devono essere comunicate ai capigruppo almeno otto giorni prima della discussione in Consiglio Comunale.
4. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui al precedente comma nel testo completo dei pareri di cui all'art. 49 del T.U. del 18/08/2000 n° 267 e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, dell'attestazione di cui all'art. 151, 4° comma, del T.U. n° 267 del 18/08/2000, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I Consiglieri Comunali hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositata e nei relativi allegati.
5. All'inizio dell'adunanza le proposte e i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza.

Sezione III

Adunanze

Art. 72

Seduta di prima convocazione

1. Il Consiglio comunale nella seduta di prima convocazione non può deliberare se non intervengono almeno:
 - N° 9 Consiglieri per le sedute di prima convocazione, più il Sindaco.Per l'approvazione del Bilancio di Previsione, il Riequilibrio della gestione ed il Rendiconto della Gestione occorre la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione.
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario Comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. .
3. Quando la seduta degli organi collegiali di governo, consultivi o di giudizio, trascorsi sessanta minuti dall'ora fissata, non può aver luogo per mancanza del numero legale o questo venga meno durante la seduta stessa, il presidente o chi lo sostituisce o, in mancanza, il segretario dell'organo, dichiara la diserzione della seduta.
4. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario Comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni

accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal comma 1 del presente articolo, avverte il presidente che può far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario, il presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione da 5 a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei consiglieri è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità della adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

5. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Art. 73

Seduta di II convocazione

1. Quando la prima convocazione sia andata deserta ai sensi del 3° e 4° comma del precedente articolo, si ha la seduta di seconda convocazione. Questa è valida con l'intervento di almeno n° 6 consiglieri più il Sindaco.
2. La seduta è di seconda convocazione soltanto per gli oggetti che erano stati messi all'Ordine del Giorno della seduta precedente e per i quali non è stato possibile deliberare a causa della mancanza del numero legale.
3. La seduta di seconda convocazione dovrà aver luogo non prima di due e non oltre dieci giorni da quella andata deserta.
4. Quando per deliberare la legge richieda particolari quorum di presenti o di votanti, è a questi che si fa riferimento agli effetti del numero legale, sia in prima, che in seconda convocazione.

Art. 74

Seduta pubblica

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'art. 75.
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze di cui al primo comma.

Art. 75

Sedute Segrete

1. L'adunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità morali,

- correttezza, capacità e comportamento di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'Ordine del Giorno dell'adunanza.
 3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i Consiglieri Comunali a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il consiglio, su proposta motivata di almeno quattro consiglieri, può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Sindaco, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee del consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.
 4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, i componenti del consiglio ed il Segretario Comunale, vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 76 **Sedute Aperte**

1. Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo statuto o rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio Comunale, nella sua sede naturale o anche nei luoghi previsti dall'art. 3 del presente regolamento.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri Comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze, il presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

Art. 77 **Registrazioni audio e video**

1. Sono consentite le registrazioni effettuate con mezzi elettromeccanici e/o audiovisivi di tali adunanze ai fini della sola attività documentale istituzionale del Comune di Pellezzano. E' possibile la ripresa delle adunanze, in misura totale o parziale, a mezzo di magnetofoni, videocamere e mezzi comunque idonei a tale scopo, nei soli casi in cui debba essere garantito il diritto di cronaca, dovuto a fatti ed episodi di rilevante attualità, da parte degli organi di

informazione, iscritti al registro del tribunale competente per territorio, ai sensi della vigente normativa in materia, previa autorizzazione del Sindaco. E' tassativamente vietata ogni altra attività di registrazione, sotto forma di audio e video, delle medesime adunanze, aventi finalità di carattere privato. E' facoltà del Presidente, nei casi di inottemperanza riguardo a quanto previsto dal presente comma, disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'aula consiliare, anche avvalendosi della forza pubblica.

2. Non è consentita, in alcun modo, la possibilità di intervento, da parte del pubblico, alle sedute dell'organo consiliare. E' facoltà del Presidente, nei casi di inottemperanza a quanto previsto dal presente comma, disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'aula consiliare anche avvalendosi della forza pubblica.

Sezione IV

Disciplina delle adunanze

Art. 78

Comunicazioni del Presidente

1. Il Presidente, esaurite le formalità preliminari, può tenere commemorazioni e fare comunicazioni su oggetti estranei all'ordine del giorno.
2. Su tali comunicazioni, solo eccezionalmente, a richiesta di almeno un capo gruppo, possono intervenire brevemente i capigruppo o loro rappresentanti per fare osservazioni e raccomandazioni; comunque, non può procedersi a deliberazioni.
3. Tuttavia, sulle comunicazioni possono essere presentate mozioni che saranno trattate in conformità a quanto previsto dagli artt. 38 e 39.

Art. 79

Interventi e Ordini del Giorno sull'ordine dei lavori e su problemi di interesse locale e generale

1. All'inizio della seduta ogni consigliere può porre questioni sull'ordine dei lavori e richiamare l'attenzione del Presidente e del Consiglio su problemi e fatti di preminente interesse locale o di particolare rilevanza nazionale o internazionale, a condizione che la seduta non sia riservata alla prosecuzione di dibattiti o alla trattazione di interrogazioni, di interpellanze e mozioni, salva diversa decisione del Presidente.

2. L'esame degli argomenti di cui al precedente comma non può avere durata superiore ad un'ora e gli interventi non possono superare i 10 minuti.
3. Nessuna risposta è dovuta per gli interventi che non siano stati anticipati per iscritto almeno 5 giorni prima della seduta. E' comunque fatta salva la diversa decisione del Presidente.
4. Nello svolgimento dei lavori il Presidente, ove ne sia fatta richiesta, garantisce l'intervento di tutti i gruppi.
5. I consiglieri possono presentare ordine del giorno consistenti nella formulazione di un voto politico-amministrativo sui problemi e fatti di cui al 1° comma.
6. Per la presentazione, discussione e votazione degli ordini del giorno di cui al precedente comma si applicano le disposizioni dei commi di cui sopra.
7. Gli assessori extraconsiliari hanno facoltà di voto meramente consultivo.

Art. 80 **Argomenti ammessi alla trattazione**

1. Il Consiglio non può deliberare, né mettere a partito alcuna proposta o questione non iscritta all'ordine del giorno.
2. E' ammesso che un affare posto all'ordine del giorno, discusso ma non esaurito in una prima seduta, sia riportato in discussione in una seduta successiva, senza inserirlo nuovamente all'ordine del giorno.

Art. 81 **Comportamento dei Consiglieri**

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri Comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazione di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità delle persone.
3. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti e ledé i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama, nominandolo.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il consigliere contesta la decisione, il consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione segreta.

5. E' prevista l'espulsione dall'aula consiliare, su proposta del Presidente, previa decisione del Consiglio per alzata di mano, sentite le giustificazioni del consigliere, qualora l'atteggiamento è tale da provocare la sospensione della seduta, che pregiudicherebbe l'adozione del provvedimento nei termini perentori di imminente scadenza.

Art. 82

Ordine della discussione

1. I consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Sindaco.
2. I consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto rivolti al Presidente e al Consiglio.
3. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di un collega.
4. Devono essere evitate le discussioni e i dialoghi fra i consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al consigliere iscritto a parlare.
5. Solo al Presidente è permesso interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento o ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il presidente richiama all'ordine il consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
7. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

Art. 83

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o delle decisioni adottate dal consiglio.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei vigili urbani.
4. La forza pubblica può entrare nell'aula, su richiesta del Presidente o in casi

- eccezionali di disordine.
5. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene recato turbamento ai lavori della stessa o al pubblico presente, il Presidente, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.
 6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprenda il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono, il presidente la dichiara definitivamente interrotta. Il consiglio sarà riconvocato con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.

Art. 84

Ammissione di funzionari e consulenti in aula.

1. Il Presidente, per le esigenze del consiglio, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
2. Possono essere altresì invitati consulenti, membri tecnici della commissione edilizia, nonché professionisti incaricati di progettazione e studi per conto dell'Amministrazione Comunale, per fornire illustrazioni e chiarimenti. Durante gli interventi la seduta non viene sospesa e si prosegue nella verbalizzazione ai sensi dell'art. 58 del presente Regolamento.
3. Effettuate le comunicazioni e rispetto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai consiglieri, i predetti funzionari tecnici e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesto.

Art. 85

Ordine di trattazione degli argomenti.

1. Il Consiglio Comunale, a seguito della verifica del numero legale, procede all'esame degli argomenti secondo l'Ordine del Giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere invertito per decisione del Presidente o su richiesta di un consigliere, previa votazione in forma palese da parte dell'organo consiliare.
2. Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'Ordine del Giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.
3. Non esauendosi la trattazione degli oggetti iscritti nell'ordine del giorno, è ammessa la continuazione in altro giorno, purchè tale eventualità sia stata

prevista nell'avviso di convocazione. In tal caso non occorre altro avviso, bastando che il Presidente avverta i consiglieri presenti che la continuazione della discussione è rinviata al giorno indicato nell'avviso originario. Ai consiglieri assenti verrà data comunicazione anche telegraficamente o con altri mezzi celeri di informazione.

4. Tuttavia quando la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, sono differiti ad altro giorno stabilito dal Consiglio, la trattazione e le deliberazioni di argomenti iscritti all'Ordine del Giorno con la procedura d'urgenza prevista nei precedenti articoli. Qualora il Consiglio non riconosca la sussistenza di motivi d'urgenza, gli argomenti sono rinviati a nuova data da convocarsi con l'osservanza dei termini per gli avvisi di convocazione.
5. La trattazione dei singoli argomenti segue, di norma, il seguente ordine:
 - a) relazione illustrativa;
 - b) discussione con interventi dei consiglieri;
 - c) replica del relatore e degli intervenuti;
 - d) chiusura della discussione;
 - e) dichiarazione di voto;
 - f) votazione delle proposte;
 - g) proclamazione dell'esito delle votazioni;

Art. 86 Discussione norme generali

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno richiesto di intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.
2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun consigliere Capogruppo – o il consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo – può parlare per due volte, la prima per non più di quindici minuti e la seconda per non più di dieci per rispondere all'intervento di replica del Presidente o del relatore.
3. Gli altri consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una volta, per non più di cinque minuti e la seconda per non più di tre minuti.
4. Il Presidente e l'assessore delegato per materia possono intervenire in qualsiasi momento della discussione per non più di quindici minuti complessivi per ciascuno.
5. Il Presidente o il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.
6. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore, dichiara chiusa la discussione.
7. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le

15'
10'
5'
3'

- 51
- dichiarazioni di voto, ad un solo consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro i limiti di tempo sopra stabiliti.
8. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative alla linee programmatiche di mandato, al bilancio preventivo, al rendiconto della gestione, nonché ai piani regolatori generali.

Art. 87

Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente, o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più consiglieri, un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre tre minuti. Il consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. 88

Fatto personale

1. Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il consigliere che domanda la parola per "fatto personale" deve precisarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il consiglio senza discussione, con votazione palese.
3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per "fatto personale" unicamente il consigliere o i consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul "fatto personale" non possono durare, nel loro complesso, per più di cinque minuti.
4. Qualora nel corso della discussione un consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di far nominare dal consiglio, nel suo interno, una commissione composta da tre membri che

- indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa.
5. La commissione riferisce per iscritto, entro il termine assegnato.
 6. Il consiglio prende atto delle conclusioni della commissione, senza votazioni.

Art. 89 **Mozione d'ordine**

1. Ogni consigliere può presentare una "mozione d'ordine" consistente in un richiamo all'osservanza di una norma di legge, dello Statuto Comunale, del presente regolamento, relativa alla procedura delle discussioni e delle votazioni. Tale richiesta ha precedenza su ogni altra.
2. Il Presidente decide sull'ammissibilità della mozione d'ordine.
3. In caso di opposizione del proponente, sulla mozione d'ordine è ammesso a parlare per non oltre 10 minuti, un consigliere a favore ed uno contro; il consiglio decide per alzata di mano.

Art. 90

Argomenti discussi in Commissione consiliare.

1. All'inizio della seduta è distribuito ai capigruppo l'elenco degli argomenti già discussi nelle competenti Commissioni Consiliari e sui quali non si è manifestato dissenso.
2. Tali argomenti, se già iscritti all'ordine del giorno, sono posti in votazione, senza discussione, subito dopo gli interventi di cui all'art. 78.
3. Qualora un consigliere chieda di prendere la parola su alcuni di essi, il Presidente può concederla – nel qual caso l'intervento non può superare i dieci minuti – oppure decidere di aprire la discussione o di rinviare la trattazione dell'argomento ad altra seduta.

Art. 91

Presentazione di ordini del giorno e di emendamenti nel corso della discussione.

1. Durante la discussione ciascun consigliere può presentare, per iscritto, al Presidente non più di un ordine del giorno sul medesimo oggetto; ha, però, facoltà di sostituirlo con altro ordine del giorno.
2. Ogni consigliere può, inoltre, presentare al Presidente, prima della chiusura della discussione, uno o più emendamenti alle proposte di deliberazione o agli ordini del giorno.

Art. 92
Discussione e votazione di emendamenti
E di ordini del giorno.

1. Gli emendamenti sono illustrati e discussi secondo l'ordine di presentazione o secondo quell'ordine logico che il Presidente reputa opportuno.
2. La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta originale. Saranno votati prima gli emendamenti soppressivi e poi quelli modificativi e da ultimo gli emendamenti aggiuntivi. *soppressivi
modificativi
aggiuntivi*
3. Gli emendamenti di un emendamento sono votati prima di quello principale.
4. gli ordini del giorno sono illustrati, secondo l'ordine di presentazione, dopo la discussione della proposta nel suo complesso.
5. Ove siano presentati più ordini del giorno sullo stesso argomento, il Presidente ne fissa l'ordine di votazione dando la precedenza a quelli di contenuto più ampio.
6. Gli interventi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno non devono superare i dieci minuti. *10'*
7. L'approvazione di un emendamento o di un ordine del giorno comporta la decadenza degli altri emendamenti o ordini del giorno, il cui contenuto sia dal primo superato o con esso in contrasto.
8. L'approvazione di un emendamento che implichi un aumento di spesa o una diminuzione di entrata comporta il rinvio della votazione della proposta ad altra seduta per acquisire agli atti l'attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del Responsabile di Ragioneria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, 4° comma del T.U. n° 267 del 18/08/2000.

Art. 93
Partecipazione dell'Assessore non consigliere.

1. L'eventuale assessore non consigliere di cui all'art. 47 del T.U. n° 267 del 18/08/2000 partecipa alle adunanze del consiglio comunale con funzioni di relatore con diritto d'intervento, ma senza diritto di voto. A tal fine dovrà essergli notificato l'avviso di convocazione.
2. La sua partecipazione alle adunanze del consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta.

Art. 94
Sistemi di votazione

1. La votazione può essere palese o segreta.
2. Le votazioni palesi e segrete si svolgono secondo le disposizioni degli articoli seguenti; tuttavia, è consentita l'adozione di sistemi elettronici.

Art. 95
Votazione palese.

1. La votazione è palese quando si svolge in modo tale che il contenuto del voto di ciascun consigliere possa essere conosciuto immediatamente e direttamente da tutti gli altri consiglieri presenti.
2. La votazione palese è la regola e può farsi:
 - a) per alzata di mano;
 - b) per appello nominale ad alta voce, quando sia richiesto dalla legge o deciso dal collegio a maggioranza dei votanti su richiesta di un suo membro.
3. Il Presidente preciserà, in precedenza, con quale forma si riterrà data l'approvazione e con quale si intenderà respinta la proposta; ed ha facoltà di controllare la votazione stessa mediante controprova, invertendo il modo di indicazione del voto.
4. Nella votazione per appello nominale il Presidente fa eseguire, dal segretario Comunale l'appello dei consiglieri, questi rispondono "SI" oppure "NO", oppure dichiarano di astenersi.
5. Nella votazione per alzata di mano i consiglieri che approvano alzano la mano, mentre quelli che non approvano non alzano la mano. I consiglieri che si astengono ne fanno espressa dichiarazione.

Art. 96
Votazione segreta

1. La votazione è segreta quando si svolge in modo tale che il contenuto del voto di ciascun consigliere non possa essere mai conosciuto da chiunque altro.
2. La votazione segreta ha carattere eccezionale e deve effettuarsi in tutte le deliberazioni concernenti persone.
3. La votazione segreta ha luogo con il sistema delle schede segrete;
4. Nel sistema di votazione per schede segrete:
 - a) se si tratta di approvare o di respingere una proposta, il voto sarà dato scrivendo "SI" oppure "NO" sulla scheda;

- b) se si tratta di nominare persone, il voto sarà dato scrivendo sulla scheda il nome di coloro a favore dei quali si intende votare. E' consentito distribuire ai consiglieri schede precedentemente preparate con i nomi dei vari candidati;
 - c) chi non intende votare dichiara di astenersi. Chi non intende astenersi, ma non vuole votare, vota scheda bianca.
 - d) Le schede, debitamente piegate, vengono poste in un'urna; il loro spoglio è fatto dagli scrutatori con l'assistenza del Segretario Comunale;
5. Nella votazione a schede segrete:
- a) le schede annullate o contestate sono vidimate dal Presidente, da uno scrutatore e dal Segretario Comunale e sono conservate in archivio; le altre vengono distrutte;
 - b) le schede bianche, quelle nulle e quelle non leggibili non concorrono alla formazione dei votanti.

Art. 97

Astensione facoltativa e obbligatoria Dei Consiglieri dalla votazione.

1. I consiglieri hanno facoltà di astenersi dal votare e la esercitano facendone espressa dichiarazione. Sono considerati astenuti i consiglieri presenti che, invitati a votare, non partecipano alla votazione e dichiarano di astenersi.
2. I consiglieri astenuti di cui al comma precedente, concorrono alla formazione del numero legale (quorum strutturale) dei presenti per la validità della seduta ma non si computano nel numero dei votanti.
3. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini, sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini, sino al quarto grado.
4. Nel numero fissato per la validità delle riunioni degli organi collegiali di governo o consultivi o di giudizio non devono essere considerati i membri presenti quando si deliberi su questioni nelle quali essi o i loro parenti o affini sino al quarto grado o il coniuge abbiano interesse proprio e pertanto nasca l'obbligo di astenersi e di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione dell'argomento.
5. L'allontanamento se non spontaneo, è disposto dal Presidente del consesso e la questione non può essere trattata sino a che l'interessato non sia uscito dall'aula.

$$M.A = \frac{1}{2} + 1 \text{ votanti}$$

Al dispart
84^o votanti (che non
concorrono)
 $M.A = \frac{41 \times 2}{84 \text{ numero di 1 unita}}$
il numero
dei votanti

Art. 98 Approvazione delle proposte

1. La proposta si intende approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, salvo le eccezioni di legge e del presente Regolamento.
2. La "maggioranza assoluta" corrisponde alla metà più uno dei votanti. Quando il numero dei votanti è dispari, per "maggioranza assoluta" si intende il numero che, moltiplicato per 2, supera di uno il numero dei votanti stessi.
3. Il numero dei votanti si determina sottraendo dal numero dei consiglieri presenti il numero degli astenuti.
4. Nelle votazioni segrete le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano nel numero dei votanti per determinare la maggioranza.
5. Per le nomine e le designazioni di cui all'art. 42, lettera m) del T.U. n° 267 del 18/08/2000, per ogni altro caso di nomina, si applica il principio della "maggioranza relativa", secondo il quale è sufficiente a formare la dichiarazione collegiale la semplice prevalenza di voti.
6. Quando in due votazioni libere per le nomine e le designazioni di cui al precedente comma non si sia potuto raggiungere la maggioranza, si procede alla votazione di "ballottaggio", consistente nella concentrazione di voti sui due candidati che, nella seconda votazione libera, hanno riportato il maggior numero di voti. Risulta nominato o designato il candidato che ha riportato la maggioranza relativa. In caso di parità di voti nel ballottaggio si intende eletto il più anziano di età.

Art. 99 Votazione infruttuosa per parità di voti.

1. Si considera infruttuosa la votazione con esito di parità di voti favorevoli e contrari.
2. In tal caso, dopo eventuali chiarimenti del Presidente e del relatore sull'argomento, si procede alla rinnovazione della votazione seduta stante.
3. Ove la parità dei voti si ripeta anche nella votazione di cui al precedente comma, la proposta verrà reiscritta nell'ordine di una successiva seduta.

Art. 100 Nomina di rappresentanti della minoranza

1. Quando si devono nominare rappresentanti della minoranza consiliare, si intendono eletti i consiglieri appartenenti alla minoranza stessa che, nella

votazione di cui al comma 5 dell'art. 98 del presente Regolamento, hanno riportato maggiori voti.

2. Ove la minoranza abbia designato nominativamente i suoi rappresentanti, si intendono eletti quelli dei designati che hanno riportato maggiori voti.

Art. 101 Scrutinio

1. L'accertamento della somma dei consensi prodottasi mediante la votazione compete al Presidente con l'assistenza degli scrutatori nominati a norma del precedente articolo 76.
2. La votazione deve ripetersi se l'accertamento di cui al comma precedente non è fatto con l'assistenza degli scrutatori.
3. La votazione deve, altresì, ripetersi quando gli scrutatori non concordano il numero dei presenti, degli astenuti, dei votanti e di consensi.
4. Nelle votazioni per schede segrete gli scrutatori procedono allo spoglio secondo il disposto del precedente art. 96, comma 6, lettera d).

Art. 102 Proclamazione dell'esito della votazione

1. Ultimate le operazioni di scrutinio, il Presidente – in base all'accertamento eseguito dagli scrutatori a norma dell'articolo precedente – ne proclama il risultato con questa formula: “Consiglieri presenti n°; astenuti n°; votanti n°” “Il Consiglio approva” o “Il Consiglio respinge”, o altra similare.

Art. 103 Annullamento e rinnovazione della votazione

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente valutate le circostanze, può procedere all'annullamento della votazione e disporre l'immediata ripetizione.
2. L'irregolarità può essere accertata dal Presidente ovvero essere denunciata da un consigliere prima o immediatamente dopo la proclamazione dell'esito della votazione. In ogni caso la decisione spetta al Presidente.

Art. 104 Interventi nel corso della votazione.

1. Iniziata la votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle

disposizioni della legge e del regolamento, relative all'esecuzione della votazione in corso, o per segnalare irregolarità nella votazione stessa.

Art. 105 **Termine dell'adunanza**

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno ed eseguite le relative istruzioni ed eventuali proclamazioni, il Presidente dichiara conclusa la riunione.
2. Qualora non possa ultimarsi, per qualsiasi ragione, la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno, il Presidente sospende la seduta.
3. La determinazione del giorno e dell'ora in cui deve aver luogo la successiva adunanza, salvo che il Consiglio steso lo stabilisca immediatamente, è presa dal Presidente.
4. L'avviso di convocazione per la prosecuzione dei lavori dovrà contenere l'ordine del giorno degli argomenti ancora da trattare ed essere notificato a tutti i consiglieri almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione che è sempre di prima convocazione.

Sezione V

Attribuzioni del Presidente

Art. 106 **Disciplina andamento lavori**

1. Chi presiede l'adunanza di organo collegiale e' investito del potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza della legge e dello statuto, la regolarità e la libertà delle discussioni e delle decisioni.
2. Il Presidente, per gravi motivi, ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza, facendolo risultare a verbale.
3. Può, nelle sedute pubbliche e dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare l'espulsione dall'uditorio di chiunque sia causa di disordine o impedimento dei lavori.

CAPO VIII **Partecipazione del Segretario Comunale** **- Verbale -**

Sezione I

Art. 107
Partecipazione del Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale partecipa ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera a) del T.U. n° 267 del 18/08/2000 alle adunanze del Consiglio ed esercita le sue funzioni richiedendo al Presidente di intervenire sia per fornire informazioni e chiarimenti al fine di favorire l'esame dell'argomento in discussione.
2. Il Segretario, su invito del Presidente, provvede ad informare il Consiglio sul funzionamento dell'organizzazione comunale.
3. In caso di vacanza, assenza o impedimento lo sostituisce il vice Segretario, secondo le norme di legge e del regolamento del Personale.

Art. 108
Esercizio delle funzioni di segretario

1. Il Consiglio può scegliere uno dei suoi membri a fare le funzioni di segretario unicamente, però, allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto, e con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale, ma senza specificarne i motivi.
 2. In tal caso il Segretario comunale, deve ritirarsi dall'adunanza durante la discussione e la deliberazione
 3. L'esclusione del Segretario Comunale è obbligatoria quando ricorrono le ipotesi di legge.
 4. Nel caso in cui il segretario debba lasciare la sala dell'adunanza dell'organo collegiale perché interessato all'argomento da deliberare o sia assente od impedito, e' sostituito da chi ne ha la funzione.
 5. Qualora la sostituzione non possa aver luogo, il collegio sceglie uno dei suoi membri a fare le funzioni di segretario unicamente per l'oggetto sul quale il segretario e' incompatibile o, in caso di impedimento, per deliberare soltanto sull'oggetto già in discussione.
 6. Nel caso di assenza non sostituibile la riunione non può avere luogo.

Art. 109
Compiti del Segretario

1. Il segretario provvede alla redazione dei processi verbali delle sedute, fa l'appello nominale dei consiglieri, assiste allo spoglio delle schede nelle votazioni segrete, concorre al regolare andamento dei lavori.
2. A richiesta del Presidente esprime il parere di conformità alle leggi, allo Statuto, ai regolamenti ex art. 97, del T.U. n° 267 del 18/08/2000, sugli emendamenti alle proposte di deliberazioni; ove per il parere sia necessaria la consultazione di leggi e della giurisprudenza, deve informare il Presidente che

proporrà il rinvio dell'argomento ad altra seduta.

Art. 110

Partecipazione dei Responsabili dei Servizi

1. Quando per la discussione o deliberazione di un determinato affare è ritenuta necessaria la loro presenza, gli impiegati responsabili di servizio e/o il responsabile di Ragioneria possono essere convocati a partecipare alla seduta.
2. Il Sindaco convoca i responsabili di servizio e di ragioneria per partecipare alle sedute nelle quali si devono assumere deliberazioni sull'organizzazione ed il funzionamento del servizio cui i responsabili sono preposti.
3. Alle sedute nelle quali si discute e si delibera il bilancio preventivo o il conto consuntivo partecipa il responsabile di ragioneria, con diritto di intervento per esprimere il parere sulla compatibilità degli emendamenti proposti in aula con le norme regolatrici della struttura del bilancio o del conto.
4. I responsabili di servizio e di ragioneria prendono la parola su richiesta del Presidente; in ogni caso non hanno diritto di voto.
5. Il Consiglio comunale non può adottare deliberazioni comportanti impegni di spesa senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.

Art. 111

Partecipazione di revisori dei conti.

1. I membri del collegio dei revisori dei conti possono presenziare alle sedute consiliari, prendendo il posto loro riservato.
2. I revisori prendono la parola:
 - a) durante la discussione di proposte di provvedimenti che il Consiglio deve adottare nella sua funzione di controllo e di indirizzo;
 - b) per riferire al Consiglio sui risultati della vigilanza, da loro esercitata, sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente;
 - c) per illustrare la relazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo;
 - d) per svolgere necessarie considerazioni intorno ai rilievi e proposte, espressi nella relazione di cui alla precedente lettera c), tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

Sezione II

Il Verbale dell'Adunanza

Art. 112

Redazione e firma

1. di ogni seduta, il Segretario, coadiuvato dal Vice Segretario e da altri impiegati della Segreteria, redige il processo verbale con il quale si documentano la seduta stessa e le decisioni adottate dal Consiglio Comunale.
2. Il verbale dell'adunanza è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale.
3. Alle deliberazioni è dato un numero progressivo che si rinnova annualmente.
4. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principale delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.
5. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati in sintesi esprimendo con la massima chiarezza possibile i concetti espressi da ciascun oratore; qualora gli interessati intendessero chiedere l'inserimento del proprio intervento in forma integrale e completa, essi devono essere già dotati del proprio testo scritto di intervento e dagli stessi firmato, e devono fornire copia al Segretario Comunale, contestualmente o dopo l'avvenuta lettura dello stesso, oppure dovranno dettare lentamente al Segretario il testo della propria dichiarazione.
6. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano arrecare danni alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.
7. Qualora siano discussi i problemi che riguardano interessi patrimoniali del comune, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto ai terzi.
8. Il verbale dell'adunanza è firmato dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario Comunale.
9. I verbali devono indicare anche l'ora d'inizio della seduta, i nomi dei consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con la specificazione di quelli che si sono astenuti e il nominativo degli scrutatori.
10. Non possono inserirsi nel verbale le dichiarazioni:
 - a) ingiuriose
 - b) contrarie alle leggi, all'ordine pubblico e al buon costume;
11. Ogni consigliere può pretendere che nel verbale si facciano constare le motivazioni del suo voto.

Art. 113
Approvazione e rettifiche dei verbali.

1. Il verbale viene depositato nella Segreteria comunale a disposizione dei consiglieri che possono prenderne visione.
2. Il verbale è letto dal Sindaco o dal Segretario ed approvato nella prima o seconda seduta successiva o al massimo entro 60 giorni dalla seduta cui si riferiscono; il Presidente, tuttavia, può proporre di darlo per letto, se nessun consigliere chiede su di esso la parola per chiarire o puntualizzare il proprio intervento, senza però ritornare sul merito dell'argomento trattato.
3. Le proposte di rettifica sono poste in votazione dopo che il proponente le abbia illustrate, se sono approvate, il Segretario le annota nel verbale di approvazione.
4. L'approvazione del verbale e le proposte di rettifica, con votazione palese per alzata di mano, non costituisce atto deliberativo del Consiglio.

Art. 114
Comunicazioni delle decisioni del Consiglio

1. Il segretario comunale comunica le decisioni adottate dal Consiglio comunale ai responsabili degli uffici contestualmente alla pubblicazione delle deliberazioni all'albo pretorio, restituendo, agli stessi uffici, i relativi fascicoli con le annotazioni del caso.
2. Lo stesso segretario comunale trasmetterà agli uffici competenti, per i conseguenti adempimenti, copie delle deliberazioni adottate.

Art. 115
Resoconto stenografico e/o registrato

1. Il segretario può valersi, con il consenso del Consiglio, dell'ausilio di registratori (magnetofoni e simili apparecchi) attivati nel corso della seduta. In tali casi il Segretario curerà la redazione di un resoconto integrale.

CAPO IX
Le deliberazioni consiliari

Sezione I

Art. 116 Competenza del Consiglio

1. Il Consiglio ha competenza deliberativa limitatamente agli atti fondamentali di cui all'art. 42 del T.U. n° 267 del 18/08/2000 e da altre leggi.
2. Il Consiglio esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolarmente nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
3. Il Consiglio delibera gli indirizzi di carattere generale ed esercita il controllo politico-amministrativo.

Art. 117 Ratifica delle deliberazioni d'urgenza

1. Il Consiglio ratifica le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio, adottate dalla Giunta Municipale ai sensi dell'art. 32, comma 3° della legge 8 giugno 1990 n° 142, previo accertamento:
 - a) dell'esistenza dell'urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare e tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio;
 - b) che oggetto della deliberazione da ratificare è una variazione di bilancio;
 - c) che la deliberazione è stata sottoposta a ratifica entro il perentorio termine di sessanta giorni da quello di adozione;
2. il Consiglio ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata o modificata.

Art. 118 Adozione delle deliberazioni

1. Il Consiglio adotta le deliberazioni secondo il testo delle proposte votate, degli eventuali emendamenti approvati.
2. La deliberazione deve constare dei seguenti elementi essenziali:
 - a) della intestazione da cui risultino le persone che hanno partecipato alla seduta ed all'approvazione della proposta;
 - b) del preambolo contenente il richiamo alle istanze, alle proposte, agli atti istruttori del procedimento, ai pareri espressi dai responsabili di servizio, di ragioneria, nonché, quando del caso, all'attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del relativo servizio, ed, inoltre, agli articoli di legge, di statuto e di regolamento su cui l'atto si fonda.

- c) della motivazione consistente nella enunciazione dei motivi dell'atto ed avente al fine di esteriorizzare gli elementi di per sé meramente interni che determinano in concreto la volontà del Consiglio. La motivazione è obbligatoria ai sensi dell'art. 3, comma 1° della legge 7 agosto 1990, n° 241; tuttavia, non è richiesta per le deliberazioni a carattere normativo (statuto e regolamenti) e per quelli a contenuto generale (programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari e programmi di opere pubbliche, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, piani territoriali ed urbanistici e programmi di loro attuazione, ecc);
 - d) del dispositivo, che concreta la manifestazione di volontà e costituisce la parte precettiva dell'atto. Esso può articolarsi in più punti e più o meno ampiamente a seconda del contenuto a carattere del provvedimento.
3. Al conferimento della idoneità a produrre l'effetto giuridico della deliberazione possono concorrere elementi accidentali nelle forme tipiche:
- a) del termine per determinare il momento dal quale il provvedimento deve incominciare a produrre i suoi effetti (termine iniziale) o deve cessare la sua efficacia (termine finale);
 - b) della condizione, dal cui avverarsi si fa dipendere l'efficacia (condizione sospensiva) o la cessazione della medesima (condizione risolutiva);
 - c) del modo, consistente in un obbligo a carico del destinatario del provvedimento, il cui inadempimento legittima l'Amministrazione Comunale ad un'azione per la esecuzione dell'obbligo stesso o alla revoca dell'atto.

Art. 119

Pubblicazione delle deliberazioni

1. Tutte le deliberazioni consiliari sono pubblicate a cura del Segretario Comunale mediante affissione all'albo pretorio, ai sensi dell'art. 43 dello Statuto, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Il Segretario comunale certifica in calce ad ogni deliberazione l'avvenuta pubblicazione, indicando se sono stati presentati reclami od opposizioni.

Art. 120

Approvazione - Revoca - Modifica.

1. Il Consiglio comunale, approvandole, con le modalità di cui agli articoli seguenti, adotta le deliberazioni secondo il testo, originario od emandato, conforme allo schema proposto in votazione.
2. Il Consiglio comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o

si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.

3. Nei provvedimenti del Consiglio comunale di cui al precedente comma deve essere fatta espressa menzione della volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.
4. Nei casi in cui gli atti con cui si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutiva comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costituitisi od acquisite, - danni a terzi, gli atti stessi prevedono forme dirette a disciplinare i relativi rapporti.

Art. 121

Controllo, esecutività, eseguibilità ed Esecuzione delle deliberazioni.

1. Ai sensi dell'art. 126 del T.U. n° 267 del 18/08/2000, il controllo preventivo di legittimità sugli atti degli Enti Locali si esercita esclusivamente sugli Statuti dell'Ente, sui Regolamenti di competenza del Consiglio, esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa e contabile sui Bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni sul rendiconto della gestione.
2. Il controllo viene esercitato anche secondo quanto previsto dall'art. 127 del T.U. n° 267/2000 e secondo termini e modalità di cui ai successivi articoli 133 e 134.
3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U n° 267 del 18/08/2000
4. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.
5. L'eventuale trasmissione all'Organo di controllo delle deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili per motivi di urgenza, ha luogo entro cinque giorni dall'adozione, a pena di decadenza.

Art. 122

Adozione dei Regolamenti comunali

1. Il Consiglio comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare attribuita al Comune dall'art. 7 del T.U. n° 267/2000 nel rispetto della legge e dell'art. 121 dello Statuto, approva i regolamenti in esso previsti.
2. L'istruttoria della deliberazione per l'adozione del regolamento è svolta dal Responsabile del Servizio competente per materia, nel rispetto delle direttive impartite.

3. La proposta della deliberazione deve essere accompagnata da apposita deliberazione corredata dal parere di conformità dell'atto alle leggi, allo Statuto comunale ed ai Regolamenti dal Segretario comunale .
4. I Regolamenti di competenza sono deliberati dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera a) del T.U. n° 267/2000, entro e non oltre un anno dall'entrata in vigore dello Statuto, qualora non siano già stati adottati ai sensi della legge vigente.
5. I Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: una prima, dopo l'adozione della deliberazione approvativa, in conformità all'art. 124, comma 1 del T.U. n° 267/2000; una seconda da effettuarsi per la durata di quindici giorni dopo i prescritti controlli ed approvazioni.
6. Essi entrano in vigore, scaduti i 15 giorni della seconda pubblicazione, il primo giorno del mese successivo.

CAPO X

Istituti di partecipazione

Art. 123

Adozione del Regolamento.

1. Il Consiglio adotta e mantiene costantemente adeguato alle esigenze della partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente, l'apposito Regolamento per la disciplina degli istituti della partecipazione in conformità alle leggi e allo Statuto.
2. Il Regolamento di cui al precedente comma comprenderà anche la disciplina del diritto di accesso e di informazione dei cittadini, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n° 241.

Art. 124

Rapporti del Consiglio con il Difensore Civico

1. Il Consiglio affida l'Ufficio del Difensore Civico, istituito a norma dell'art. 64 dello Statuto, con deliberazione da assumersi con voto per schede segrete ed a maggioranza di due terzi dei consiglieri.
2. La relazione, presentata dal Difensore Civico ai sensi dell'art. 68 dello Statuto, sarà esaminata e discussa in seduta pubblica, nella quale si adotteranno anche i suggerimenti formulati per evitare i ritardi e le irregolarità rilevati.

CAPO XI **Attività Amministrativa**

Art. 125 **Criteria di trasparenza e di** **Partecipazione democratica**

1. Il Consiglio, nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e nell'assunzione degli atti fondamentali di cui al comma 2 dell'art. 42 del T.U. n° 267/2000, deve attenersi ai principi della massima trasparenza e della partecipazione democratica.
2. A tal fine il Consiglio accerterà che i Responsabili di Servizio abbiano curato che:
 - a) siano stati osservati i termini e le modalità prescritte dalle legge 7 agosto 1990 n° 241;
 - b) che le procedure per addvenire alla stipulazione dei contratti siano state svolte secondo le norme vigenti;
 - c) che alle procedure sia stata data, se dovuta, adeguata pubblicità;
 - d) che ai cittadini, interessati dal provvedimento deliberativo proposto al Consiglio, siano stati assicurati l'accesso ai documenti che vi si riferiscono e la possibilità di essere sentiti di persona;
 - e) che, in ogni caso, nella trattazione della pratica, della quale la deliberazione è l'atto finale o uno degli atti del procedimento, sia stato seguito strettamente l'ordine cronologico del protocollo.
 - f) Che siano stati adottati i mezzi necessari per lo svolgimento sollecito ed obiettivo dell'azione amministrativa.

Art. 126 **Linee di indirizzo e di controllo**

1. Il Consiglio, allo scopo di prevenire e reprimere infiltrazioni mafiose nell'esercizio delle attività amministrative che incidono sui diritti e sugli interessi dei singoli amministrati o che hanno contenuto prettamente economico, delibera, ai sensi dell'art. 42, comma 1 del T.U. n° 267/2000 linee di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, tenendo conto delle indicazioni e suggerimenti di cui alla lettera – circolare n° 8315/1/1636, in data 19 Gennaio 1991, dell'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa.

CAPO XII **Attività Gestionale**

Art. 127

Assunzione diretta dei pubblici Servizi

1. Ai Servizi pubblici locali si applica il Capo III del Decreto legislativo 30/07/1999 n° 286, relativo alla qualità dei servizi pubblici locali e Carta dei Servizi; nonché le disposizioni di cui agli artt. 112 e 113 Decreto legislativo n° 267/2000;
2. Il Consiglio nel disporre l'assunzione e l'impianto di servizi pubblici, si uniforma alle disposizioni del T.U. 15 Ottobre 1925, n° 2578 e del relativo Regolamento, approvato con il D.P.R. 4 Ottobre 1986, n° 902.
3. L'assunzione diretta dei pubblici esercizi è deliberata dal Consiglio con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica. Tale maggioranza non può, comunque, essere inferiore al terzo dei consiglieri assegnati.
4. La deliberazione di cui al comma 2°, oltre alla forma prescelta per la gestione dei singoli servizi, deve indicare i seguenti elementi di natura tecnica ed economica-finanziaria, opportunamente coordinati e sviluppati in un apposito progetto di massima:
 - a) le opere di impianto, il loro costo presunto ed i relativi mezzi di finanziamento;
 - b) la previsione dei costi e dei ricavi d'esercizio per almeno un triennio ed il conseguente attendibile risultato economico che deve presentarsi in equilibrio, tenuto conto degli eventuali contributi in conto esercizio previsti dalle leggi;
 - c) le linee generali dell'ordinamento tecnico ed amministrativo del servizio;
5. Il Consiglio, quando l'assunzione diretta si riferisce ad uno dei servizi di cui sia consentito facoltativamente il diritto di privativa, deve dichiarare, nella deliberazione di cui al comma 2, se intende avvalersi di tale diritto ed indicare i motivi di utilità sociale che inducono ad adottare tale sistema.

Art. 128

Assunzione diretta di un servizio già affidato In appalto od in concessione.

1. Nella deliberazione di assunzione diretta di un servizio già affidato in appalto od in concessione il Consiglio deve indicare:
 - a) l'eventuale onere annuale a carico del Comune, che non dovrà risultare superiore a quello sostenuto per l'appalto o per i contributi assegnati all'impresa concessionaria;
 - b) il personale da assumere, che non deve essere superiore a quello in

servizio presso l'impresa appaltatrice o concessionaria.

Art. 129

Riscatto dei Servizi affidati in concessione

1. La volontà consiliare di avvalersi della facoltà di riscatto, di cui all'art. 24 del T.U. 15 Ottobre 1925 n° 2578, deve risultare da deliberazione del Consiglio Comunale adottata con la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, purchè tale maggioranza non sia inferiore al terzo dei consiglieri assegnati.
2. Il Consiglio procede all'esame dello stato di consistenza dell'impianto o dell'esercizio ai fini di cui all'art. 10 del D.P.R. 4 Ottobre 1986, n° 902 avvalendosi dell'opera dei Revisori (o del revisore) dei Conti.
3. La presenza dei revisori (o del revisore) dei Conti è richiesta dal Consiglio in tutte le operazioni necessarie per il conseguimento del riscatto.

Art. 130

Vigilanza sulle Aziende ed istituzioni

1. Gli atti fondamentali emanati dal Consiglio di amministrazione delle aziende e delle istituzioni sono approvati dal Consiglio Comunale.
2. Le deliberazioni dei Consigli di amministrazione concernenti:
 - a) il Piano - programma;
 - b) il bilancio pluriennale;
 - c) il bilancio preventivo economico annuale e le relative variazioni;
 - d) il conto consuntivo;
 - e) l'assunzione di finanziamenti a breve, medio e lungo termine;
 - f) i contratti e gli atti vincolanti il bilancio oltre l'anno;
 - g) la disciplina generale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale, sono comunicate entro 15 giorni dalla loro adozione nel testo integrale al Comune ed assegnate alla Commissione comunale permanente competente per materie, che ne riferirà al Consiglio Comunale;
3. Il Segretario Comunale provvede alla pubblicazione delle deliberazioni, di cui al precedente comma, all'albo pretorio.

Art. 131

Scioglimento dei Consigli di Amministrazione

1. Un quinto dei consiglieri assegnati al Comune può presentare al Sindaco motivata proposta di convocazione del Consiglio Comunale per lo

scioglimento del Consiglio di Amministrazione, quando i proponenti abbiano motivo di ritenere che il Consiglio dell'azienda o della istituzione non ottemperi a norme di legge e di regolamento, ovvero pregiudichi gli interessi dell'azienda o della istituzione, o del Comune.

2. La proposta è trasmessa al Consiglio di amministrazione interessato purchè deduca entro il termine perentorio di 15 giorni. Entro i successivi 15 giorni il Consiglio Comunale delibera con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati ed a maggioranza assoluta degli intervenuti.
3. Ove nella prima seduta sia mancato l'intervento dei due terzi dei consiglieri, sarà tenuta una seconda seduta non prima di otto e non dopo quindici giorni, fermo restando il numero dei voti occorrenti previsto per la prima seduta.
4. In occasione delle deliberazioni di cui ai commi 2° e 3° il Consiglio Comunale sentito i Revisori (o il revisore) dei Conti, può indicare gli amministratori eventualmente responsabili secondo le disposizioni previste dall'art. 93 del T.U. n° 267 del 18/08/2000;
5. Lo scioglimento è proposto dal Sindaco quando esistano tentativi di infiltrazioni di tipo mafioso nelle attività dell'azienda o della istituzione riguardanti appalti, concessioni, subappalti, cottimi, noli a caldo o contratti simili per la realizzazione di opere e di lavori riguardanti l'azienda o l'istituzione stessa.

Art. 132

Revoca e liquidazione dell'assunzione diretta del pubblico servizio

1. Il Consiglio Comunale delibera di revocare l'assunzione diretta del servizio con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica, purchè tale maggioranza non sia inferiore al terzo dei consiglieri assegnati.
2. Nella deliberazione di cui al comma precedente il Consiglio deve indicare se intende che il servizio sia gestito in concessione, in appalto o in economia.
3. La deliberazione è comunicata a cura del Sindaco al Consiglio di amministrazione dell'azienda o della istituzione con invito a presentare il rendiconto della gestione riferito alla data della comunicazione ed a procedere alle consegne.

Art. 133

Convenzioni

1. La deliberazione consiliare relativa alla stipulazione di convenzioni facoltative per lo svolgimento, in modo coordinato, di funzioni e servizi

- determinati, deve stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione tra gli Enti aderenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
2. La deliberazione di cui al comma precedente deve prevedere forme arbitrali per la composizione delle controversie che dovessero insorgere.
 3. L'adesione alle convenzioni obbligatorie imposte al Comune dallo Stato o dalla Regione sarà esternata mediante approvazione del disciplinare-tipo previsto dall'art. 30, comma 3° Decreto legislativo n° 267/2000.

Art. 134 Consorzi

1. Il Consiglio Comunale delibera, con il voto della maggioranza assoluta dei componenti, la costituzione di consorzi per la gestione associata di uno o più servizi.
2. A tale fine, con la predetta deliberazione, il Consiglio approva una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

C A P O X I I I Risorse del Consiglio Comunale

Art. 135 Gestione dei Fondi.

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa, ai sensi dell'art. 38 del Decreto legislativo n° 267/2000.
2. Il Consiglio in sede di approvazione del Bilancio di previsione stanziava annualmente in apposito intervento un importo da destinarsi al proprio funzionamento ed a quello dei Gruppi consiliari regolarmente costituiti. Detto stanziamento è elencato nella relazione previsionale e programmatica che accompagna il Bilancio di previsione ed è recepito nel Piano Esecutivo di Gestione
3. Con l'assegnazione della predetta risorsa si provvede:
 - a) al rimborso di spese per riunioni, trasferte, strettamente connesse ai fini istituzionali dell'Ente, compiute dai consiglieri nell'interesse dello stesso;
 - b) all'acquisto di materiale di comunicazione, di pubblicazioni, di testi legislativi, utili per l'espletamento del mandato e per l'aggiornamento normativo.
 - c) Alla partecipazione a convegni vari, corsi di formazione per la pubblica

amministrazione, mediante versamento della relativa quota di partecipazione;

4. Detta risorsa viene ripartita tra i vari gruppi consiliari costituiti e rappresentati in Consiglio in proporzione all'entità degli stessi e precisamente:

Il 69 % a favore del gruppo di maggioranza, mentre il restante 31 % viene assegnato nella misura 25 % a favore del Gruppo di minoranza avente 3 o 4 consiglieri e il 6 % a favore del Gruppo di minoranza avente 1 o 2 consiglieri. Nei casi di variazioni, nel corso della tornata amministrativa, della composizione numerica dei Gruppi, le risorse destinate al loro funzionamento sono immediatamente rideterminate, in proporzione all'entità degli stessi;

5. L'assegnazione della risorsa come sopra definita e ripartita viene effettuata con Decreto annuale del Sindaco quale presidente del Consiglio e trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per gli atti conseguenziali. Quest'ultimo viene, col richiamato decreto, autorizzato ad adottare le determinazioni di impegno di spesa e di liquidazione, allorquando, di volta in volta, ciascun capogruppo avanza istanza di fondi per fronteggiare la spesa da sostenere nell'esercizio del mandato elettivo, nei limiti del fondo assegnato al gruppo e delle finalità di cui al precedente comma 4°, lettere a), b), c), d) ed e).

6. La liquidazione da parte del Responsabile del Servizio Finanziario va preceduta da apposita documentazione (fatture, etc) comprovante la spesa sostenuta e l'importo non deve superare quello impegnato.

7. Responsabile della risorsa assegnata è il capogruppo, il quale in sede di Conferenza dei capigruppo, appena approvato il Bilancio presenta al Sindaco - quale Presidente del Consiglio - idoneo programma preventivo contemplante le spese da sostenere durante l'esercizio finanziario per l'espletamento delle funzioni assegnate. Detto preventivo viene allegato al Decreto del Sindaco, di cui al precedente comma 5), decreto che ha la natura di provvedimento meramente autorizzatorio e non gestionale nei confronti del Responsabile del Servizio Finanziario.

8. In occasione dell'approvazione del Conto consuntivo è fornito a tutti i consiglieri il rendiconto delle spese sostenute per il funzionamento di ciascun Gruppo.

9. Ai Gruppi consiliari sono forniti locali arredati e attrezzati e l'Amministrazione provvede direttamente a fornire il materiale di cancelleria e il pagamento delle spese di illuminazione, di riscaldamento e di telefono. L'assegnazione dei locali ai Gruppi consiliari all'inizio di ogni tornata amministrativa e le sue eventuali variazioni sono decise dalla conferenza dei capigruppo sulla base della consistenza numerica del Gruppo.

10. IL Consiglio Comunale, articolato in Gruppi consiliari ed in Commissioni dispone di risorse umane individuate nella pianta organica del Comune, adeguate ad assicurarne il funzionamento. Dette risorse assicurano il supporto tecnico e sono individuate tra i funzionari dell'Ente, con compiti anche di segretari delle Commissioni, in base alla competenza per materia loro assegnata, su delega del Segretario comunale. Dette risorse dipendono direttamente dalla presidenza del Consiglio Comunale nella persona del

Sindaco e sono coordinate e dirette dal Segretario comunale. La nomina e revoca è disposta dal Sindaco, sentito il Segretario comunale.

CAPO XIV

Disposizioni Finali

Art. 136

Interpretazione del Regolamento

1. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate, per iscritto, al Presidente.
2. Il Presidente incarica immediatamente il Segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla conferenza dei capigruppo.
3. Qualora nella conferenza dei capigruppo l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso della maggioranza dei consiglieri dai capigruppo rappresentati, la soluzione è rimessa al consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
4. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte per iscritto al Presidente. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i capigruppo presenti in aula ed il Segretario comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente ripresi i lavori del consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.
5. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Art. 137

Modificazioni ed abrogazioni del presente Regolamento

1. le modificazioni soppressive, aggiuntive o sostitutive di disposizioni del presente Regolamento sono deliberate dal Consiglio comunale su proposta della Commissione permanente dei regolamenti, di cui al precedente art. 12.
2. La proposta di abrogazione totale del presente Regolamento deve essere

accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Regolamento.

Art. 138
Norma transitoria

1. Sino all'entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad applicarsi le norme del precedente con la normativa vigente.

Art. 139
Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n° 241, sarà tenuta copia a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Altra copia dovrà essere esposta nell'aula consiliare, a disposizione del pubblico, durante le sedute.

Art. 140
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento – divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato – è pubblicato all'albo comunale per ulteriori 15 giorni ed entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla prescritta ripubblicazione.
2. Sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni che disciplinano il funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 141
Diffusione

1. Copia del presente Regolamento è inviata dal Sindaco ai Consiglieri Comunali incarica, nonché ai Responsabili di Servizio.
2. Copie del Regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri comunali.
3. Copia del Regolamento è inviata, a cura del Sindaco neoeletto, ai Consiglieri

COMUNE di PELLEZZANO

Provincia di Salerno

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

S o m m a r i o

Articolo	Descrizione	Pagina
	Capo I	
	Disposizioni preliminari e generali	
1	Oggetto del Regolamento	2
2	Terminologia	2
3	Luogo delle adunanze consiliari	3
4	Modalità di nomina e stato giuridico degli Amministratori	3
5	Entrata in carica dei Consiglieri	4
6	Presidenza	4
7	Compiti e poteri del Presidente	4
	Capo II	
	Gruppi Consiliari	
8	Costituzione dei gruppi consiliari	4
9	Sede dei capigruppo	5
10	Conferenza dei Capigruppo	5
	Capo III	
	Commissioni Consiliari	
11	Costituzione	6
12	Commissioni consultive permanenti	6
13	Composizione delle Commissioni Permanenti	7
14	Presidenza e Convocazione delle Commissioni	7
15	Funzionamento delle Commissioni consiliari permanenti	8
16	Funzioni delle Commissioni Consiliari permanenti	9

Articolo	Descrizione	Pagina
17	Segreteria delle Commissioni consiliari permanenti – Verbale delle sedute – Pubblicità dei lavori	9
	Capo IV Commissioni Speciali	
18	Costituzione – Funzioni	10
19	Funzionamento Commissioni Speciali e Commissioni di controllo e di garanzia	10
20	Commissioni di studio e Consulte	11
21	Nomine e designazione dei Consiglieri Comunali e di rappresentanti del Comune	12
	Capo V I Consiglieri Comunali	
...	22 Riserva di legge	12
	23 Entrata in carica – Convalida	13
	24 Partecipazione nomine componenti Giunta	14
	25 Programma di Governo	14
	26 Dibattito sul programma di Governo	14
	27 Chiusura dibattito e votazione	15
	28 Dimissioni	15
	29 Decadenza e rimozione dalla carica	15
	30 Sospensione delle funzioni	16
	31 Diritto di iniziativa	17
	32 Diritto di presentazione di interrogazioni, Interpellanze e Mozioni	18
	33 Primo firmatario e sua sostituzione	18
	34 Interrogazioni	18
	35 Interpellanze	19
	36 Svolgimento delle interpellanze in aula	19
	37 Trasformazione delle interpellanze in mozione	20
	38 Mozione	20
	39 Svolgimento della discussione sulle mozioni	20
	40 Numero delle interrogazioni, interpellanze, mozioni	21
	41 Dichiarazione e procedure d'urgenza delle mozioni ed Interpellanze	21
	42 Ritiro delle interpellanze e mozioni	21
	43 Delle segnalazioni e raccomandazioni	21
	44 Richiesta di convocazione del Consiglio	22
	45 Diritto di informazione – Visura – Copia atti	22
	46 Condizioni e limiti dell'esercizio del diritto dei Consiglieri	23
	47 Procedura per ottenere atti e deliberazioni in visione e in copia	23
	48 Atti e documenti ottenibili in visione e in copia dalle Aziende o Società dipendenti	24
	49 Diritto di sottoporre le deliberazioni della Giunta a Controllo preventivo di legittimità	24

Articolo	Descrizione	Pagina
50	Diritto di esercizio del mandato elettivo	24
51	Divieto di mandato imperativo	25
52	Partecipazione alle Adunanze	25
53	Obbligo del Segreto	26
54	Domicilio eletto del Consigliere	26
55	Astensione obbligatoria	26
56	Responsabilità personale – Esonero	26
	Capo VI	
	Nomine ed incarichi ai consiglieri comunali	
57	Indirizzi per le nomine di competenza del Sindaco	27
58	Nomine e designazioni di consiglieri comunali	27
59	Funzioni rappresentative	28
60	Consiglieri scrutatori	28
	Capo VII	
	Funzionamento del Consiglio Comunale	
61	Sessioni	28
62	Competenza	29
63	Avvisi di convocazione	29
64	Avvisi di seconda convocazione	30
65	Avvisi per le sedute di aggiornamento	31
66	Ordine del Giorno	31
67	Ordine del giorno aggiuntivo	31
68	Avviso di convocazione – Consegna – Modalità	32
69	Avviso di convocazione – Consegna – Termini	32
70	Pubblicazione e diffusione	33
71	Deposito degli atti	33
72	Seduta di prima convocazione	34
73	Seduta di II convocazione	35
74	Seduta pubblica	35
75	Sedute segrete	35
76	Sedute aperte	36
77	Registrazioni audio e video	36
78	Comunicazioni del Presidente	37
79	Interventi e Ordini del Giorno sull'ordine dei lavori E su problemi di interesse locale e generale	37
80	Argomenti ammessi alla trattazione	38
81	Comportamento dei Consiglieri	38
82	Ordine della discussione	39
83	Comportamento del pubblico	39
84	Ammissione di funzionari e consulenti in aula	40
85	Ordine di trattazione degli argomenti	40
86	Discussione norme generali	41
87	Questione pregiudiziale e sospensiva	42

Articolo	Descrizione	Pagina
88	Fatto personale	42
89	Mozione d'ordine	43
90	Argomenti discussi in commissione consiliare	43
91	Presentazione di ordini del giorno e di emendamenti nel corso della discussione	43
92	Discussione e votazione di emendamenti e di ordini del giorno	44
93	Partecipazione dell'assessore non consigliere	44
94	Sistemi di votazione	45
95	Votazione palese	45
96	votazione segreta	45
97	Astensione facoltativa e obbligatoria dei consiglieri Dalla votazione	46
98	Approvazione delle proposte	47
99	Votazione infruttuosa per parità di voti	47
100	Nomina di rappresentanti della minoranza	47
101	Scrutinio	48
102	Proclamazione dell'esito della votazione	48
103	Annullamento e rinnovazione della votazione	48
104	Interventi nel corso della votazione	48
105	Termine dell'adunanza	49
106	Disciplina andamento lavori	49
107	Partecipazione del Segretario Comunale	50
108	Esercizio delle funzioni del segretario	50
109	Compiti del segretario	50
110	Partecipazione dei Responsabili dei Servizi	51
111	Partecipazione dei revisori dei conti	51
112	Redazione e firma	52
113	Approvazione e rettifiche dei verbali	53
114	Comunicazioni delle decisioni del Consiglio	53
115	Resoconto stenografico e/o registrato	53
116	Competenza del consiglio	54
117	ratifica delle deliberazioni d'urgenza	54
118	Adozione delle deliberazioni	54
119	Pubblicazione delle deliberazioni	55
120	Approvazione – Revoca – Modifica	55
121	Controllo, esecutività, eseguibilità ed esecuzione delle delibere	56
122	Adozione dei Regolamenti Comunali	56
123	Adozione del Regolamento	57
124	Rapporti del Consiglio con il Difensore Civico	57
125	criteri di trasparenza e di partecipazione democratica	58
126	Linee di indirizzo e di controllo	58
127	Assunzione diretta dei pubblici servizi	59
128	Assunzione diretta di un servizio già affidato in appalto o in concessione	59

Articolo	Descrizione	Pagina
129	Riscatto dei servizi affiati in concessione	60
130	Vigilanza sulle Aziende ed Istituzioni	60
131	Scioglimento dei Consigli di Amministrazione	60
132	Revoca e liquidazione dell'assunzione diretta del pubblico servizio	61
133	Convenzioni	61
134	Consorzi	62
135	Gestione dei Fondi	62
136	Interpretazione del regolamento	64
137	Modificazioni ed abrogazioni del presente Regolamento	64
138	Norma transitoria	65
139	Pubblicità del Regolamento	65
140	Entrata in vigore	65
141	Diffusione	65